


Umberto Cerasi

il mondo delle "bellebelline"...

sintesi di
ordinamenti, leggi e norme che regolavano la vita
pubblica di Amelia nei secoli dal XV^o al XVIII^o

*dedico questo passatempo agli amici,
Amelia, 31 gennaio 1999*



I Capitoli erano le ordinanze che regolavano le attività agricole, commerciali, amministrative della Comunità, in armonia con gli Statuti. Venivano modificati nel tempo, secondo necessità, con revisioni effettuate dagli organismi statutari come gli Anziani, il Consiglio Nobile dei dieci, il Consiglio Generale e dovevano avere il benestare dallo Stato Pontificio e per esso dalla Sacra Congregazione del Buon Governo.

Ringrazio il Prof. Emilio Lucci che non mi è stato avaro di suggerimenti

il mondo delle "bellebelline"

Prefazione

Scartabellando, com'è mio piacevole interesse fra le carte del passato, ho trovato nell'archivio storico di Amelia un volume, rilegato nel 1859, che raccoglie le varie norme, leggi o modifiche alle leggi, dette "Capitoli" che dal 1578 sino al 1718 sono state emanate e messe insieme e fra le tante ho trovato una curiosa espressione, riguardante i generi che vendevano i *merciaroli*, le "bellebelline" (v. pag. 34).

Ritengo debba trattarsi di una perifrasi, usata in quel tempo, per indicare la piccola merceria offerta alle donne, cioè bottoni, nastri, specchi, ecc.

Un po', come può ricordare, chi è della mia età, l'ambulante che nel giorno della fiera girava con una cassetina appesa al collo e gridava " aghi, spille, specchi, occhiali pe' li vecchi !!".

Una figura simile doveva andare per le strade, nel periodo storico cui mi riferisco, gridando, come lo *stracciarolo* in cerca di panni usati, : - venite donne, cose belle, belline...! -, un'espressione da poter inserire nel mercato milanese degli "o bei !".

Capita di trovare nelle ricerche storiche delle espressioni o delle parole per le quali la curiosità spinge a cercare l'origine o il significato, non sempre facile in quanto la patina del tempo ha messo la memoria nel dimenticatoio e non sempre aiutano gli antichi vocabolari perché spesso si tratta di modi di dire dialettali la cui etimologia non è identificabile nemmeno nel contesto interpretativo.

D'altra parte i limiti del mio diletterismo non mi permettono di approfondire termini che solo un filologo saprebbe tradurre.

Vi sono parole o frasi che hanno attirato la mia divertita attenzione e ho cercato in qualche modo di interpretare pensando ai nostri antenati che non avendo le attuali tecniche telematiche usavano il linguaggio scritto per esprimere sia uno stato d'animo che l'ironia.

Per esempio, in una disputa fra "nobili" e "cittadini", accaduta nel 1764 e pubblicata sotto il titolo *Amerina*, è documentata la "pretesa" dei secondi di poter accedere al ceto di maggior privilegio ma che veniva sarcasticamente respinta come impossibile per la "ruggine" che uno dei ricorrenti, figlio di un fabbro ferraio, si portava appresso.

Domando venia se non sono riuscito nell'intento di interessare alla storia dei documenti sulla nostra Città né, d'altra parte, volevo o potevo fare opera di erudizione, quanto dare un modesto contributo di conoscenza sulle cose belle, belline e interessanti che lo spulcio degli archivi offre anche a un ricercatore estemporaneo.

N.B. In caratteri normali sono sunteggiati i Capitoli, in corsivo sono riportate le citazioni originali e in caratteri minuscoli le mie considerazioni e osservazioni.

Item che quelli saranno alla guardia non deb-
biano lasciar entrar merciaroli, quelli
portano bellebelline, cartelli, libri, pan-
ni, ovvero altra sorte di pubblica vendita espre-
sa licenza de due delli di. Proposti sot-
to pena di quattro Ducati, d'applicarsi co-
me di sopra.

il mondo delle belle, belline.....

Prefazione

Scartabellando, com'è mio piacevole costume, fra le carte del passato, ho trovato nell'archivio storico di Amelia un volume, rilegato nel 1859, che raccoglie le varie norme, leggi o modifiche alle leggi, dette "Capitoli" che dal 1578 sino al 1718 sono state emanate e raccolte e fra le tante ho trovato una curiosa espressione, riguardante i generi che vendevano i merciaroli , <<bellebelline>>.

Ritengo debba trattarsi di un modo di dire, di quel tempo, per indicare la piccola merceria offerta alle donne, cioè bottoni, nastri, specchi ecc.

Un po', come può ricordare, chi è della mia età, l'ambulante che nel giorno della fiera girava con una cassetina appesa al collo e gridava "aghi, spille, specchi, occhiali pe' li vecchi !!".

Una figura simile doveva girare per le strade, nel periodo storico cui mi riferisco, gridando, come un tempo lo stracciarolo in cerca di panni usati, <<venite donne, cose belle, belline...!>> un'espressione da poter inserire nel mercato milanese degli " o bei ! " .

Capita di trovare nelle ricerche storiche delle espressioni o delle parole per le quali la curiosità spinge a cercare l'origine o il significato, non sempre facile in quanto la patina del tempo ha messo la memoria nel dimenticatoio e non sempre aiutano gli antichi vocabolari perché spesso si tratta di modi di dire dialettali la cui etimologia non è identificabile nemmeno nel contesto interpretativo.

D'altra parte i limiti del mio diletterismo non mi permettono di approfondire termini che solo un filologo saprebbe tradurre.

Vi sono parole o frasi che hanno attirato la mia divertita attenzione e ho cercato in qualche modo di interpretare pensando ai nostri antenati che pur non avendo le attuali tecniche usavano il linguaggio scritto per esprimere sia uno stato d'animo che del sarcasmo.

Per esempio, in una disputa fra "nobili" e "cittadini", accaduta nel 1764, pubblicata sotto il titolo Amerina è documentata la "pretesa" dei secondi di poter accedere al ceto di maggior privilegio e che veniva sarcasticamente respinta come impossibile per la "ruggine" che uno dei ricorrenti, figlio di un fabbro ferraio, si portava appresso.

Domando venia se non sono riuscito nell'intento di interessare alla storia dei documenti sulla nostra Città né, d'altra parte, volevo o potevo fare opera di erudizione, quanto dare un modesto contributo di conoscenza sulle cose belle, belline e interessanti che lo spulcio degli archivi offre anche a un ricercatore estemporaneo.

In caratteri normali sono sunteggiati i Capitoli, in corsivo sono riportate le citazioni originali e in caratteri minuscoli le mie considerazioni.

STATUTO AGRARIO DELLA CITTÀ' DI AMELIA AVENTE PRINCIPIO COLL'ANNO 1578 E LEGGI PROGRESSIVE DI CAMBIAMENTO

(Zibaldone di leggi e norme fascicolate nel 1859)

""Capitoli dell'Ill.ma Com.tà di Amelia.

Per l'inf.re Gabelle coll'inf.ri Obblighi e pagam.ti accettati da Evangelista di Pandolfo Maccabei, Conduttore, estratti dal Libro dell'Istrom.ti del 1578, fol. 195. "" (Il contratto-regolamento con il Gabelliere)

1 - La Gabelle Gen.le e del Pascolo, del Macello e in particolare l'uso degli agnelli e castrati nei vari mesi presso i due macelli di Piazza e di Borgo e il non mischiare le dette carni con quelle di pecora e vaccina. La scrofa debba venderci un quatrino meno del porco maschio.

- 2 - Tutte le carni macellate non si possono tagliare e vendere che dalle scale di S. Francesco in giù verso la Porta.
- 3 - Per la scannatura di ogni bestia vanno pagati gli Anziani.
- 4 - La Gabella del macinato da pagare, secondo il solito, un giorno quelli di Città e due quelli dei Castelli.
- 5 - idem la Gabella del Sussidio, ossia il quarto per la Comunità.
- 6 - idem il sale si venda a un 8 la libra.
- 7 - che i Porchianesi possano pagare mese per mese.
- 8 - che il Conduttore (l'appaltatore dei dazi o Gabelle) sia tenuto a pagare i danni e gli interessi.
- 9 - che non possa subappaltare senza autorizzazione del Consiglio Generale, salvo il macello.
- 10 - che debba pagare quanto stabilito alla Rev.da Camera Apostolica e ugualmente alla Com.tà il dovuto.
- 11 - che debba tenere alla Porta uno stimatore nel periodo del raccolto del grano e andare presso i contadini a scrivere su un Libro la quantità del raccolto, ugualmente per il vino.
- 12 - che non possa Gabellare quanto si venisse a vendere in piazza, secondo il Breve
- 13 - idem che non possa molestare quelli esentati dalla Com.tà come il caldararo di Porchiano M.r Gio, mentre deve farsi pagare da coloro che siano stati esentati dalla R.C.A. per qualsiasi ragione.
- 14 - Gli Anziani siano i giudici in ogni controversia.
- 15 - Il Conduttore sia obbligato a pagare alla R.C.A. Scudi 800; ed a quello volgarmente detto di Viterbo Scudi 337 e 1/2; per la tassa dei cavalli morti, Scudi 84 e per quelli vivi S. 40; per il Porto di Ancona, S. 23 e Baj. 3.
- 16 - Sia obbligato a rilasciare ricevuta.
- 17 - Possa aumentare le Gabelle secondo le decisioni della Com.tà.
- 18 - Abbia sei mesi di tempo, passato l'anno, per riscuotere.
- 19 - Non possa far pascolare castrati e agnelli in vigne, casali, oliveti e Bandita ed eventualmente sia sottoposto ad ammenda.
- 20 - Deve specificare subito se ha altri soci escludendo i debitori della Com.tà e chi non ha reso il conto.
- 21 - Viene stabilito che il macello sia libero, cioè ognuno possa macellare pagando la gabella di un quatrino per libra e sia obbligato a dare il castrato in Piazza allo stesso prezzo di Narni e Orte.
- 22 - Il Conduttore è obbligato a vendere il sale a un Baiocco per libra dopo averlo prelevato e pagato alla R.C.A.
- 23 - Il Conduttore Evangelista Maccabei approva i capitoli e dichiara di non avere soci e in caso di infermità delega Corrado Corradi e Dozio Leonini e si impegna a pagare alla Mag.tura Scudi 162 ogni anno compresi i 40 Scudi che deve riscuotere dai Castelli.
- 24 - Se non osservasse i Capitoli è tenuto a pagare la penale di 100 Scudi.

(Segue la registrazione notarile)

Cap.lo della Panetteria (Rif. 1583)

Mariano di Nicola di Gubbio, Tomasso Pievesino e Stefano di Città di Castello, conduttori della panetteria, sono obbligati a fornire la Città di Amelia e il contado "di pane buono, recipiente, ben cotto, stagionato e condizionato " dal luglio 1583, dandone a chi ne vorrà per once 7 e 1/2 a Bajocco eccetto il pane "busfetto " (o bussetto dal lat. buffetus, pane fino) che sarà in libera vendita non senza l'altro pane.

Se il pane manca oltre un giorno il fornaro è tenuto a pagare uno Scudo di cui la metà va alla Com.tà, 1/4 all'estensore e 1/4 all'accusatore.

Ugualmente la pena di un Giulio per ogni oncia venduta sottopeso.

Altre pene se dovesse mancare il pane per più giorni mentre i Conduttori hanno l'esclusiva della vendita.

Cap.li super Gabelle Generali (Rif.1583)

Obblighi accettati da Lionello Laudi per le Gabelle Gen.li e pascoli coi soliti emolumenti e pesi.

- id. per le Gabelle del macinato, un giorno per la Città e due per i Castelli e Distr.
- id. quella di un Giulio per Scudo sul pane che si venderà;
- id. per quella del sussidio;
- id. per il sale da vendere un Bajocco la libra;
- id. che i Porchianesi paghino la rate del sussidio mese per mese;
- id. di pagare danni e interessi per eventuali pagamenti non fatti alla R.C.A.;
- id. di non subappaltare senza autorizzazione;
- id. di pagare quello che doveva il precedente appaltante;
- id. di tenere alla Porta al tempo della raccolta del grano un estimatore;
- id. la stessa cosa per il vino andando anche dai contadini;
- id. per tutte le altre clausole.

Sia inoltre obbligato a pagare tutti i pesi e cere soliti e i vestimenti dei servitori e una torcia di cera bianca a S. Olimpiade nel Duomo.

Non possa consegnare alcuno ai birri se prima non sia stato processato dagli Anziani.

Che le bestie forestie non possano foraggiare nei pascoli del territorio salvo i bovi da lavoro.

Cap.lo dei Macelli (Rif. 1584)

Che i conduttori del macello siano obbligati a tagliare le carni il Sabato Santo e continuare sino a tutto il Carnevale dell'anno successivo.

1 - A pagare alla Com.tà 150 Scudi, la metà in paoli e l'altra metà in quatrini ogni due mesi, agli Anziani le solite scannature e pagare le solite Gabelle.

2 - Che la carne di agnello non debba mai mancare sino al 1° di giugno, pena un Ducato al giorno.

3 - Similmente la carne di castrato da macellare dal 1 di giugno, per 330 capi nella Bottega di Piazza da vendere a 13 quatrini la libra, sia sigillata da appositi incaricati.

4 - La carne non sigillata deve essere subito allontanata e venduta in Borgo a un quatrino meno.

5 - Così per le altre carni da vendere allo stesso prezzo di Narni.

6 - Coloro che comprano le bestie in Amelia siano tenuti a macellarle in loco.

7 - La carne di scrofa sia venduta un quatrino meno del porco.

8 - Coloro che faranno la porchetta dovranno pagare 6 Baj. per ciascuna.

9 - Chi vende maiali pagherà 1 Bajocco ogni cento.

10 - Quelli che vendono bestie a quarti paghino un Grosso ogni quarto.

11 - id. capretti un Bajocco per capretto.

12 - id. salicce un Quatrino per libra

13 - Quelli che non danno il giusto peso paghino un Giulio.

14 - Nessuno possa macellare senza licenza, pena 10 Scudi, salvo Filippo Bramarello e Agabito di Nicola de Studiosi che possono macellare 110 castrati ciascuno dal 1° giugno.

15 - I sopradetti dovranno pagare al Conduttore un quatrino per libra di tutte le carni e l'interina (tassa) del 12 per cento.

16 - Tutti i cittadini possono far tagliare due vacche, 10 porci e 10 castrati pagando la Gabella e l'interina.

17 - Le carni morticine (morte per cause naturali) non debbono pagare che mezzo quatrino per libra.

18 - Dalle scale di S. Francesco in giù non si possano fare altro che carni morticine, capre, pecore, scrofe e castrabecchi.

19 - Non essendo presente il padre di Agabito si riserva a lui il martedì.

Capitoli del Conduttore del Forno pubblico del pan venale

1 - L'Appaltatore sia obbligato a servirsi del forno della Com.tà pagando la pigione, l'appalto per un anno e tutte le spese, cioè il picco, il macinato, ecc.

- 2 - Un appaltatore deve tenere lo spaccio nel Borgo per comodità della Città e dei forestieri.
- 3 - Sia obbligato a tenere il pane bianco e il buffetto non si supplisca con il bianco, pena 10 Scudi.
- 4 - I Deputati alla sorveglianza possano, quando vogliono, andare a verificare che sia ben cotto, di giusto peso e confezionato.
- 5 - Che l'Appaltatore tenga il pane di giusto peso, ben cotto e confezionato, sotto pena di 10 Scudi da applicarsi alla Camera Amerina.
- 6 - La tolleranza per il peso viene confermata.
- 7 - Debba sempre sfamare la popolazione e sia tenuto quando avrà non più di 50 Rubbie di grano di avvisare la Com.tà.
- 8 - Non sia lecito fare pane per il grano che asserisce di spianare.
- 9 - Facendo pane buffetto debba farlo staccato e nel buco entri un Giulio.
(Un Giulio d'argento nel 1506 , 3 cm. di diametro)
- 10 - Sia obbligato a fare il pane negro in proporzione alla scavezzatura (da scavezzatura, separare le parti) che toglie dal bianco.
- 11 - Copia del presente capitolo deve essere affissa nel forno.

Capitoli delle Gabelle da osservarsi dal Gabelliere Generale

- 1 - L'Appaltatore deve pagare ogni due mesi al Camerlengo, anticipatamente, la rata spettante. Idem le solite cere.
- 2 - I Porchianesi paghino la rata triennale e le gabelle secondo il solito, eccetto la carne salata.
- 3 - L'appaltatore prenda e paghi alla R.C.A. le 131 Rubbie di sale, ogni anno preso alla Salara di Roma, distribuendolo a bocca e fuoco secondo il Libro che gli verrà consegnato e servirà a rendere il conto ogni tre anni.

Capitoli del pan venale e del Picco

- Chiunque venda del pane debba pagare un Giulio per Scudo al Gabelliere senza aumentare il prezzo del grano e del pane.
- Idem che nessuno sia locale che forestiero possa vendere pane in Città, contado o distretto, che non sia stato bollato dal Gabelliere e aver pagato il Picco.
- Chi fa direttamente pane per uso familiare lo debba fare di peso un terzo superiore a quello del pubblico forno.
- Se il pane del fornaio dovesse andare a male possa essere sgabellato.
- Si dovranno annotare coloro i quali fanno pane a decina (per dieci giorni) .
- I fornari, per non pregiudicare la resa del Picco, siano tenuti a dichiarare quando lo avessero terminato.

Capitoli del sussidio detto di pane e vino .

- L'appaltatore delle Gabelle deve far pagare per il grano e legumi, 4 Baj. la soma, per biade e miglio, 2 Baj. la soma; per mosti, 3 Baj. la soma, per uva, 2 e 1/2 se some di cavalli e muli e 2 per some di somari e asini;
- id. deve tenere alla Porta, durante il raccolto, un estimatore eletto dal Consiglio dei X, che possa andare a gabellare anche dai contadini, tenendo apposito registro.
- Tutti coloro che introducono roba sottoposta a Gabella debbono entrare da Porta di Pisciolino (*) e non da altre porte sotto pena di uno Scudo, eccetto l'uva che può entrare dalla porta di Posterla per 15 giorni;
- id. coloro che rimettono grani, legumi e biade per tutta S. Maria di agosto, ugualmente se macinassero;
- id. che non si possa romper la vendemmia senza il permesso degli Anziani;
- id. coloro che portano uva per appendere o altro in casse e bigonci, paghino la Gabella per soma;

id. i forestieri che venissero a lavorare in Amelia o padroni di terreni che abitassero fuori, debbono denunciare e pagare le gabelle pena la perdita del raccolto e 10 Ducati di ammenda. Ugualmente gli abitanti del Distretto e dei Castelli;

id. i terreni di frati, preti e monache, paghino la Gabella del raccolto con esclusione del terratico;

id. ogni Castello dia al gabellieredue para di pollastri e il rimborso delle spese dove andrà a gabellare;

id. che possa riscuotere come in passato in moneta corrente del Papa;

id. coloro che pagano fuori tempo debbono pagare 1/4 in più;

id. i forestieri che avessero in Porchiano debbono pagare come i porchianesi.

(*) Vedi la nota in fondo alla pubblicazione.

Capitoli della Gabella del Pascolo

1 -Il bestiame deve essere denunciato entro il mese di novembre sotto pena di 6 Giuli, i contadini devono pagare 1 Baj. per ogni bestia minuta, 4 per i bovi, 2 per le bestie armentizie; i cittadini per le minute Baj. 6 e 1/2 ogni dieci e niente per quelle grosse.

2 -Il Gabelliere possa dare il pascolo per strade, fossi e fonti, esclusi i monti per i quali occorre la licenza del Cons. dei X.

3 - Nessuno può vendere agnelli o altro che non sia stato denunciato.

4 - I porchianesi paghino 6 Baj. e 1/2 per decina di bestie minute.

5 - Se forestieri venissero a lavorare i terreni con le bestie, paghino come tutti.

Capitolo sul macinato.

Coloro che non hanno appaltato al Gabelliere sono obbligati a denunciare tutto quello che vorranno macinare prima di andare al Molino, sotto pena di uno Scudo da dividere come al solito fra Gabelliere, esecutore e accusatore.

Cap.li e ordini delle Gabelle Gen.li

1 - Il Gabelliere è obbligato ad osservare il breve che il Sabato al mercato non faccia pagare niente a nessuno, nemmeno per la compravendita sul bestiame, anche forestiero, salvo la bolletta per le bestie minute sino a 5 un Bajocco, da 5 a 10 due Baj., da 10 a 20 3 Baj., un Grosso per bestia grossa;

id. la mercanzia possa sostare tre giorni pagando una sola volta all'entrata.

id. chiunque porti fuori del territorio some e cose e bestie senza aver pagato la Gabella, perda tutto;

id. qualunque mercanzia si volesse introdurre in Città deve prima essere denunciata al Gabelliere;

id. chiunque non avesse la ricevuta venga ritenuto frodatore;

id. chi vende e chi compra merce non registrata è soggetto alla pena di uno Scudo;

id. chiunque può denunciare segretamente il misfatto e riscuotere 1/4 della penale.

Tavola dei pagamenti da farsi per le Gabelle

Acciaio per ciascuna soma		Baj. 16	
Asino o asine ciascuno			3
Alume rosso	per soma	5	
Amandole (mandorle)			10
id. senza coccia	"	10	
Aceto	"		5
Arme	"	20	

Aste ferrate	"		10	
non ferrate			5	
Agrumi	"		1	
Assogna (grasso)	"	in entrata	5	
"	"	in uscita	10	
Argento vivo	"		10	
" " lavorato e non		per libra	3	
Agnelli		ciascuno		1
Bombace (bambagia)		per soma	10	
Bove o vacca per passo e per uscita			3	
Barili		per soma	5	
Balestre	"			10
Bindelle e cose da merceria	"		20	
Bollette	"			20
Borse senza seta o argento	"		20	
Bestie selvatiche per uscita	"		10	
" " per entrata	"		5	
Biacca	"			4
Borse con seta o argento e oro	"		40	
Cora e pelle verde	"		10	
Corame (pellame) concio e crudo	"		12	
Camorcanne forestiere	"			5
Canepa forestiera e non	"		5	
Cascio (cacio) forestiero	"		10	
" in uscita	"		5	
Cavalli		ciascuno		10
Cavalla		"		5
Carte pecorine per centinaio a peso			5	
" " mozzature			1	
Cardi da cardare		per soma	2	
Cenere	"			2
Concime di Coja	"			2
Celoni (?)	"			10
Capre		ciascuna	1	
Carta bambacina		per soma	10	
Cimino (cumino)	"			10
Cemelli (?)	"			5
Cerose per cesto o canestro		ogniuno	1	
Corregge senza seta o argento e cappelle,		per soma	20	
" con seta e argento			40	
Casse e Carrati (carrata, quantità che può portare il carro)		ciascuno		2
Cofani pinti		ciascuno forniti	4	
Cofanetti,		ciascuno		1
Coltre di seta,		ciascuna		5
Coltre	"		3	
Coltre di altra rascione	"			2
Cioccoli (zoccoli ?)		per soma	8	
Cera, per ciascun centinaro,		a peso	5	
Castagne, per ogni carca (carico)			2	
Carne salata, in entrata		per soma		5
Carne salata in uscita		"	10	
Castrati,		ciascuno		1
Cegne (grembia, grenge ?)		per soma	5	
Carbone		per sacco		0,1
Cedri		per soma	5	

Cardi piccoli da lana	ogni paro	1	
Cardi grossi	"	1	
Chiodi da ferrare	per soma		10
Carini di legno (?)	"	6	
Decorrenti (correnti, travetti)	"	1	
Erbatozzi (Erbaggi?)	"	3	
Ferro non lavorato	"	5	
Ferro lavorato	"	10	
Fornaro che portasse legna dalle selve com.li, ogni anno a novembre		10	
Funi	per soma		10
Fusti di sella	"	3	
Fornacchia di calce	"	20	
Fichi secchi non infilati	"		15
Fichi secchi infilati	ogni 100 palle	1	
Fiaschetti e pignattelli al paio		0,1	
Filosello (filo leggero ?)	ogni sei libre	1	
Fettucce	per soma		20
Fagotto di panni di lana o di tela		2	
Frutti forestieri	per soma		2
Foglie d'ogni sorte nelle q.li s'intendono anche cavoli, lattughe, agli e cipolle	per soma	2	
Forcine di legno	"		1
Fiasche e fiaschette di legno	"	6	
Fiascoli (fiaschi o fiscoli ?)	"	10	
Grana Provenzana ovvero Spagnola, per soma		10	
Galla (noci per tintura)	"	2	
Guarnelli (tessuti per fodere o sottane) per ciascuna pezza di bracci 16			1
Grano e olive, biade forestiere per passo, per soma		5	
" " " da Amelia in uscita col permesso degli anziani		8	
Guado (erba per tingere di colore turchino) per soma		6	
Giglaie (?)	"		5
Lana forestiera in entrata, uscita e passo	per soma	10	
Lana per ogni carca		2	
Lana sucida	per soma	5	
Legna che si vende	"	0,1	
Lettiera (parte del letto)	per ciascuna	2	
Lardo in entrata, passo e uscita, per soma		10	
Lino forestiero in entrata e passo e non forest. in uscita per soma		5	
Libri di Legge o di Medicina per ciascuno, per passo e per uscita		2	
" " " per soma		20	
Libri d'altre facultà per ciascuno Baj. 1 e meno a discr. del Gabelliere			1
Macine	per ciascun paro		30
Mele	per ciascun centinaio a peso	2	
Melangoli	per soma		5
Meloni, cedroni e zucche	"	1	
Merciari per ciascuna collana		2	
Mulo	per ciascuno, per passo e uscita	5	
Nocchie colle coccie	per soma	2	
" senza coccie			10
Noci e simili cose per uscita e passo, per soma		2	
Olio per entrata, uscita e passo	"	8	
Orciola (brocchetta)	"	2	

Ova	"		10
Panni di lana amerini per uscita per ciascuna pezza		5	
Panni amerini ovvero simili per entrata, per passo o per uscita per ciascuna soma di otto panni la soma		24	
Panni di lana di minor prezzo di Fiorini dieciotto a Baj. 50 per Fiorino per entrata per pezza, un Ducato			
Panni che si mettono in Amelia per tingere e per tirare forestieri più non si paghi in uscita =			
Eccetto la Fiera che possono entrare liberi,			5
Prete da letto, di Molino per soma			1
Porci in uscita			1
Porci per ciascuno per passo e sia tenuto chi passa con porci lasciare in Amelia 5 porci per centinaio se sarà ricercato per prezzo competente			1
Palo di legno forestiero per soma			5
Pecora per ciascuna per passo e per uscita		1	
Panni vecchi ed altri annessi per soma cioè quando non si riportassero in Amelia			6
Panni di altra rascione, per ciascuna pezza		4	
Pelle di volpe, cunigli, Gatti e simili non lavorati, per soma		10	
" " lavorati		15	
Pignatte per soma			2
Piombo "			6
Polli "			10
Pelli di martora per ciascuna		1	
" " per soma			20
Paliotto (paramento ?) per ciascun braccio		0,1	
Pettini di lana per paro			1
Pesce per soma, in entrata		10	
Sofframe (tonno secco) per ciascuna libra			5
Speziane per soma			20
Scotanello (arbusto resinoso) per soma			3
Scotano per soma			3
Stamegna (stamigna, tessuto per stacci) per ciascuna pezza		2	
Sapone per soma			10
Seppie (?) per ciascuna		5	
Schirioli di Varo lavorati e non, per soma		10	
Specchi per soma			4
Stagno "			10
Solfo "			5
Seta torta e non torta per libra mezzo Scudo		0,2	
Saggettine (saggine ?) per soma			5
Senapa "			5
Stole "			5
Soppedonio (soppedaneo, cassa) per ciascuno		2	
Scudelle per soma			5
Scifarelle (da scifo, vaso) per soma			2
Sciugaroni per ciascuno mezzo bajocco		0,2	
Stivali o Ove per paro mezzo baiocco		0,2	
Scarpette per paro			0,1
" per soma			5
Tavole e mattoni per ciascuna cotta			10
Tavole che si portassero fuori Distretto, per soma		5	
Tavolacci ovvero targoni per soma			10
Tine nuove ciascuna			2
Tappeti per soma			10

Taglieri	"		5
Terzaroli cioè Panni norcini e simili	per pezza	2	
Travicelli	per soma		2
Tavole o canali che si portassero fuori,	per soma	1	
Vascellari e Orciolari	per soma ovvero cotta d'orcio	5	
"	"		
	di vascelli	4	
Uva passa	ogni cento libre		2
"	per soma		10
Vasi crudi	"		3
Velattari (tessuti di velo?)	"		5
Vasi lavorati	per centinaro	10	
Verro lavorato (maiale maschio)	per soma	10	
Ucelli per entrata	"		5
"	per uscita		10
Vino per passo	"		4
Che gli Ill.mi Sig.ri Anziani siano Giudici per tutte le eventuali controversie.			

Capitoli del Camerlengato

fatti dai Dep.ti Benedetto Mandosi, Pietro Corrado de Quattrocchi, Dom.co Venturelli e Fran.co Geraldini, inc.ti il 21 giu. 1654 dal Cons. Gen.le.

In primis il Cam.go pro tempore sia obbligato a rendere conto, secondo la Bolla De bono regimine a pagare tanto i Pesi camerale che i salariati e altri.

2° - Che sia obbligato a riscuotere tutte le gabelle e altri proventi come annotati nel libro che gli sarà consegnato, eccetto coloro non debbano pagare per il medico e il chirurgo per non servirsene;

3° - che abbia l'autorità a riscuotere anche verso coloro che non paghino, con l'aiuto del Gov.re, degli Anziani e del Bargello;

4° - che la sua ricompensa sia conforme alla sua opera;

5° - che possa nominare altra persona che lo aiuti a riscuotere e imporre;

6° - che possa far eseguire i suoi ordini anche dai sbirri forestieri;

7° - che gli Anziani o i Vicari, prima dell'estrazione di altro, verificchino sul libro i debitori e agiscano senza alcun rispetto;

8° - che abbia un mese di tempo quando, per ordini superiori, debba dover saldare dei pagamenti straordinari e pagare un Commissario;

9° - che tutti coloro che debbono alla Com.tà, come archivio, danno dato, ecc. paghino al Camerlengo altrimenti saranno intimati;

10° - che tutto quello che entra di spettanza passi tramite il Camerlengo;

11° - che alla fine dell'anno si debbono far vedere i conti al Cam.go e saldare event. ammanchi, così come lo stesso Cam.go debba rendere i conti ai Sindici entro il mese di marzo con penale di 5 Giuli al giorno per event. ritardi;

12° - che appena reso il conto consegni i libri dell'esigenza elencando gli eventuali debitori e apponendovi il sigillo;

13° - che abbia ancora l'autorità a riscuotere i crediti dei debitori nonostante abbia lasciato l'ufficio.

Capitoli della Gabella grossa del vino

Tutti coloro che vorranno vendere vino al minuto, cioè osti, bettole, o frasche, siano tenuti a denunciare al Gabelliere la quantità di vino che vorranno vendere secondo le disposizioni del Bando del quartino e della foglietta e obbligati a pagare 5 Giuli per soma, esclusi coloro che vendono il loro proprio vino al minuto o all'ingrosso o lo trasportano da un posto all'altro.

Id. coloro che vendono vino debbono usare le misure bollate dal Massaro, pena 5 Giuli per misura irregolare.

Id. anche i forestieri che vendono al minuto sono tenuti a detta Gabella ma non vendendo all'ingrosso.

Gli Anziani con delibera del 1718 hanno poi aggiunto, su risoluzione del Consiglio Nobile dei X, un altro Capitolo; cioè, tutti coloro che introdurranno vino forestiero dovranno denunciarlo al Gabelliere entro tre giorni, salvo penale di 10 Scudi, e vendendolo al minuto debbano pagare la Gabelle, esclusi coloro che danno comodità di bere e di mangiare.

Capitolo sopra l'Arte de Bifolchi del 1605

Viene stabilito che, anche per l'Arte dei Bifolchi, sia fatto il Bussolo con eleggere, come per gli altri uffici, imbussolando due Rettori, un Cam.go e un Notaro ogni anno, autoritari e che possano anche comminare pene contro inobbedienti, sino alla somma di 2 Ducati da dividere come al solito.

Ordine di procedere nelle cause civili spett. all'Arte

Da usare moderazione senza andare da altri Sindici che non siano i Rettori o i Notari eccetto al tempo della Fiera davanti ai Soprastanti.

Emolumenti degli Officiali

Che i Rettori abbiano metà delle Pene (contravvenzioni) e alla Vigilia dell'Assunta e S. Firmina una torcia ciascuno di cera bianca di due libre e le abbiano anche il Camerlengo e il Notaro a spese dell'Arte.

Queste torce resteranno accese durante l'ufficio in Cattedrale e per accompagnare processionalmente per la Città l'immagine della Vergine e inoltre il Camerlengo abbia per le sue fatiche 15 Giuli ogni anno.

Ordine del Sindacato per il Camerlengo

Il Camerlengo, al termine del mandato, dovrà rendere conto delle entrate e delle uscite a due Sindici eletti dal Cons. Gen.le i quali abbiano un compenso di 30 Baj.

Se alla fine risultassero dei debitori dovranno essere riscritti per il doppio sul libro degli Specchi.

Quanto si deve pagare dall'Arte

Per gli Officiali dell'Arte quattro torce da 2 libre, sei torce da 3 libre ciascuna per gli Anziani, il Can.co e il Cam.go, da conservare per fare le cappe ogni tre anni ai famigli del Palazzo; 15 Giuli per il Guardiano delle tenute e un Ducato per chi pigliasse lupi nel Distretto.

Ordini per la vigilia dell'Assunta

Per le viglie dell'Assunta e di S. Firmina, tutti quelli dell'Arte dei Bifolchi devono comparire nella Piazza dei Sig.ri Anziani e segnarsi con la torcia o fiaccola per accompagnare al Duomo il Magistrato, dove dovranno accendere i lumi che arderanno durante l'Ufficio e la processione, sotto pena di 3 Giuli.

Modo di mettere l'imposizione e riscuotere

Per fare i pagamenti il Cam.go prenderà l'affitto dei pascoli delle tenute di Macchie, Fornole e M. Campano, ogni anno fissando il fabbisogno e quindi tassando il bestiame secondo le necessità.

Ordine e modo di soccita (società) dei bovi, cavalli e somari secondo la costituzione di Mons. Giov. Ant. Lazzaro, Vescovo di Amelia, del 1585 - 1586.

Chi contravvenisse a questi ordini venisse multato di 25 Scudi d'oro e la perdita del bestiame.

Che il bestiame venga apprezzato di anno in anno e che il socio maggiore non possa richiederlo senza preavviso di un mese al termine dell'anno.

Se la bestia muore per cause naturali il danno sia comune ma se muore per incuria del socio minore il danno sia tutto a suo carico.

Per collatico (tributo) si possono prendere non più di 8 quarti di grano per un bove buono, tre per il cavallo e due per il somaro.

Per altro bestiame, vacche, pecore, capre, porci sia comune la perdita che il guadagno.

Dichiarazione

Per l'aumento di giovenchi sopra i due anni si rifanno le stime e il socio maggiore debba al minore la metà del miglioramento e il collatico venga pagato metà per ciascuno.

Modo di ripartire e apprezzare

Vengono nominati due stimatori, uno per parte, in caso di disaccordo vi sia un terzo nominato dai Rettori.

Modo di fare le soccite a bastone

Dovrà durare sei anni e se nel frattempo la bestia morisse o fosse venduta se ne dovrà rifare una simile e non bastando il ricavato se ne dovrà rimettere metà ciascuno.

Proibizione per i bovi

Non possono essere usati per tritare (trebbiare) o per trainare e se ne morisse sarebbe a carico del socio minore.

Modo di pagare il collatico dei bovi

Si deve pagare solo al tempo del raccolto del grano che si sarà seminato con quel bove.

Privilegio dei bovi

Sia lecito pascolare in qualsiasi luogo e tempo l'erba senza pagare penali.

Soccita dei porci, pecore e capre

Pecore e capre per un anno, porci per tre e le spese per il governo andranno divise a metà, così come il guadagno che se ne riceverà, eccetto le femmine da allevare che si dovranno lasciare nella Masseria.

A suo tempo il socio minore deve far tosare le pecore dandone avviso due giorni avanti al maggiore.

Ordine dal partire e conservare il Ceppo (il capitale)

Affinché il socio maggiore non venga privato del suo capitale, alla fine del contratto egli può pagare a Denari il socio minore per l'incremento avuto.

Ordine dal dividere fuori di tempo

Quando per cause imprevedute si dovesse finire prima del tempo, sarà diviso in rate, eccetto l'allevamento del maschio.

Dichiarazione dell'Allevime

Che per allevime caprino e pecorino per un anno si mettano tre per due e poi capo per capo.

Proibizione di togliere le bestie

Non si possono togliere le bestie prima del tempo senza cause urgentissime ed eventualmente fossero d'accordo, le bestie pecorine, da settembre a maggio, guadagnano una maggiore resa di lana.

Modo di partire

Ogni volta che occorrerà dividere, il socio minore deve proporre la parte e il maggiore prenderà per primo e se sarà maggiore la dividerà in tante parti uguali per il minore.

Ordine delle soccite dei lavoratori

Per le bestie che si daranno in soccita ai propri lavoratori si intende finita quando partiranno dal lavoro.

Legge contro il socio minore

Il socio minore è tenuto a informare il maggiore quando si ammala qualche bestia grossa e entro due giorni, se venisse a morte, portando la pelle con la marcatura al padrone anche per le bestie minute, giustificando la causa della morte, in caso contrario debba pagarle.

Soccita de somari

Insieme con le somare si darà anche il basto e la fune che dovranno essere mantenute e poi rese alla riconsegna.

Dichiarazione de mesi per i Garzoni

Per i Bifolchi e Garzoni i mesi di giugno e luglio valgono per tre e quelli di dic. genn. e febr. valgono per due per il salario, mentre per i rifornimenti tutti i mesi siano uguali.

Dich.ne de fornimenti

A un buttero o bifolco sia fornita una cappa e un burrico di terzarolo (mantello di panno), due para di calzoni e due calzette di gropello, due camicie, una berretta e un paio di scarpe usate.

Ordine circa i lavorecci

I lavoratori debbono dare cinque solchi con l'aratro e con il coltro (vomero), tre solchi con il seme e per ogni solco che mancassero dargli, si cali un breve al partire sino a che parta alla metà.

Che tanta paglia troverà all'entrare, altrettanta ne dovrà lasciare.

Che debba rendere al padrone una soma di paglia per somara.

Che l'erba e la ghianda delle colte sia tutta del padrone e volendo può cogliere quella della maggese rendendo al padrone 2/4.

Che al principio di marzo sia lecito andare sotto le quercie a raccogliere la ghianda e così l'erba per tutto febbraio.

Che i padroni facciano fare le forme necessarie per l'acqua e i lavoratori le debbono mantenere.

Che i lavoratori debbono, a suo tempo, far mondare i grani.

Che non debbono tritare se non avvertito il padrone due giorni prima.

Ordini circa i casali

I lavoratori dei casali e delle vigne debbono spartire a metà i frutti degli alberi e delle viti che avranno colti e custoditi, così il grano e tutto quello che si raccoglie, salvo le ortaglie se si è convenuto diversamente.

Chi non avesse zappato o potato viti o alberi non abbia che un terzo.

Che il padrone abbia la metà delle potature di alberi, canne, viti o fieni e necessitando forcelle, pertiche, canne e simili, sia obbligato il padrone, ma il lavoratore deve restituire le vecchie. Similmente il padrone debba provvedere le camorcanne, graticci e scale e i lavoratori conservarle.

I lavoratori dovranno provvedere a fare le propagini per le viti che vengono meno, portare via lo stabbio e inoltre sono obbligati a seminare quanto avrà procurato il padrone come legumi, canapa, lino e fare l'orto con meloni e simili.

Volendo allevare un porco debba fare a metà con il padrone che dovrà contribuire per metà della spesa.

I lavoratori non si possono licenziare quando ancora sono pendenti i frutti, al più a lungo a dicembre, ancorché non vi fosse una causa determinante.

Ai lavoratori sia lecito rinunciare fra l'anno ma siano obbligati a pagare il terratico anche se non seminato.

Dove sarà stato miglio, orzo, lino come se non fosse stato zappato, le zappature dei legumi un terzo di mesi e i vangaticci nella maese.

Ordine circa gli affitti

Non sia lecito tagliare alberi e l'affitto si intende per tante raccolte e l'erba da S. Angelo di settembre a S. Angelo di maggio.

Dichiarazione dei confini

Per eventuali liti sui confini varrà il giudizio dell'Ispettore del luogo tenendo presente che le forme sono della terra che sarà più bassa con maggiore offesa di acqua.

Ordine circa i termini

Non si potrà lavorare che alla distanza di un piede e mezzo dai termini e facendo forme bisogna lasciarle a scarpa per non danneggiare il vicino.

Ordine sopra la mercede dell'opere

Per le spese di aratura non più di 3 Giuli per giornata, con il coltro 4 Giuli con le spese e per il traino pietre 5 Giuli.

Per lavoro manuale di uomini, 10 Baj. da marzo a novembre e gli altri mesi 7 Baj. e mezzo, eccetto che nella mietitura che si potrà prendere quello che si troverà.

Dichiarazione e applicazione di pene

Dove non è prevista si intende un Ducato per pena per persona e andrà per metà ai Rettori, 1/4 al Camerlengo e al Notaro, 1/4 all'Arte.

I sopradetti Capitoli furono pubblicati il 23 gennaio 1605

Capitoli dei danni dati (3 aprile 1641)

1 - Per danno manuale nei casali a orti a frutti e ortaglie, incorrono nella pena di uno Scudo per persona; per danno da bestie, se grosse 5 Giuli per bestia e per le bestie minute, un Grosso sino a 25 bestie, sopra 25 due Scudi in tutto.

- Per danno dato da bestie libere senza pastore, 2 Giuli per le grosse e 2 Bolognini per le minute.
- 2 - I porci si intendono bestie grosse quando si trovano a danneggiare le vigne piene di uva e nei seminati di ogni sorte come per le olive e le ghiande, così le capre per le vigne, alberi da frutto e olive.
- 3 - Trovando bestie a danneggiare vigneti con la presenza del pastore si incorrerà nella pena di 3 Giuli per bestia grossa e un Grosso per quella minuta. Senza il pastore la metà.
- 4 - Chi coglie l'uva per mangiare sul posto dovrà pagare 5 Giuli e portandone via il valore di uno Scudo, ne paghi la metà.
- 5 - Trovandosi bestie nei seminati appena nati sino a marzo incorra nella pena di 5 Baj. per le grosse e 2 per quelle piccole.
- 6 - Ugualmente trovandosi bestie a danneggiare erbe riservate e chiuse nei casali, 2 Giuli per le grosse e 3 Baj. per le minute.
- 7 - Trovandosi bestie a far danno di erba e fieni dalle calende di marzo sin che saranno secchi, 40 Baj. per le grosse e 4 per le minute.
- 8 - Similm. per le olive.
- 9 - Chi tagliasse cerque o cerri dal piede, Scudi 2 per ciascuno albero e tagliando rami dalla corona in su, Giuli 5 per ramo e tagliando altri alberi infruttiferi, 3 Giuli per albero.
- 10 - Chi tagliasse alberi fruttiferi, 3 Scudi.
- 11 - Chi cavasse piante infruttifere, 10 Baj. per pianta e chi cavasse le fruttifere nei casali o luoghi chiusi, uno Scudo per pianta.
- 12 - Per prevenire i furti, ogni paro di bovi, di notte, deve portare un campano sonante e non otturato; mancando si incorre nella pena di 5 Giuli ogni paro e facendo danno, il doppio, cioè uno Scudo.
- 13 - Chi farà danni nella Bandita della Com.tà, uno Scudo per volta se sarà persona della Com.tà, il doppio se sarà forestiero.
- 14 - Chi farà danno mietendo grano o erba, uno Scudo di pena per ciascun fascio e la metà mietendo biade e legumi.
- 15 - c.s. chi mieterà nei casali o prati chiusi, facendo erba o foglia di canneti Baj. 15 per fascio.
- 16 - Chi rompesse fratte o levasse forcelle, 5 Giuli per persona.
- 17 - Chi facesse danno con le bestie pascolando erba, Baj. 5 per le grosse e Baj. uno ogni dieci pecore, capre o porci.
- 18 - Chi facesse danno c.s. pascolando per le ghiande per tutto febbraio, 5 Baj per bestia grossa e un Bolognino per la minuta.
- 19 - Che i pascoli inizino da S.M. di marzo sino a S. Angelo di settembre e le jande da S. Angelo di settembre a S.M. di marzo.
- 19 (bis) - Il danno dato si intende giustificato quando a darlo è il padrone o altro di sua famiglia.
- 20 - L'inquisizioni sui pascoli, per antica consuetudine, non si possono fare che una volta all'anno.
- 21 - Che si paghi come ammenda il danno stimato dai Periti.
- 22 - Che ogni testimone deve essere idoneo e sopra i 12 anni.
- 23 - I danni fatti di notte si intendono duplicati nelle pene, cioè dal tramonto al levar del sole.
- 24 - Chi raccoglierà per terra jande e castagne incorra nella pena di 2 Carlini.
- 25 - Chi danneggerà i pagliari non rotti, 3 Giuli e se rotti, la metà.
- 26 - Chi farà danno togliendo la paglia, 25 Baj. di penale.
- 27 - Chi non scaraparà (poterà) le siepi o fratte delle sue possessioni che immettono sulla strada pubblica pagherà un Giulio.
- 28 - Chi laverà i panni o le verdure nelle fontane buone per bere, la pena di 5 Giuli e in quelle per abbeverare le bestie, 3 Giuli e per lavare si ponga lontano.
- 29 - Tutte le accuse fatte dai Guardiani si intendono provate purché fatte con giuramento e la dichiarazione di un testimonio.
- 30 - Che i lavoratori, mentre stanno nei campi, non incorrono in alcuna pena.
- 31 - Chi non prenderà l'acqua dei suoi campi ma la indirizzerà con solchi verso le strade pubbliche o vicinali, ove non vi sono forme atte a riceverle, incorra nella pena di 5 Paoli.
- 32 - Chi farà danno facendo strade o traghetti nei campi altrui, la pena di 3 Giuli.

33 - Che per togliere l'abuso introdotto di pascere bestiame da macello nei campi altrui sia proibito e incorra nelle pene stabilite.

34 - Che il danno prodotto da bestie con il pastore sia la pena per questo e per il padrone delle bestie.

35 - Chi sarà trovato in colpa dovrà rimborsare subito il padrone del campo o alcuno di sua famiglia.

36 - Che in tutti i casi vi fosse disaccordo dovranno essere gli Anziani a decidere.

37 - Che a nessuno sia lecito accusare in altro Tribunale che avanti all'Ufficiale o Vicario del danno in Città e ai Vicari dei Castelli nel territorio.

I detti Capitoli vennero approvati il 26.3.1642.

Secondo la S. Cong.ne del Buon Governo le pene non possono eccedere il valore del danno (17.6.1686).

Capitoli della Depositeria dei Pegni

P.mo, il Depositario deve tenere una Bottega nella strada del Borgo dove deve ricevere e restituire i Pegni.

2 - Deve annotare sul Libro la qualità il possessore, il valore e la data.

3 - Deve annotare il peso e la misura.

4 - Per ogni pegno deve dare la ricevuta, " il bollettino ", con il nome del padrone.

5 - Per ogni pegno sequestrato si possa pagare

1/2 Ducato di valore	uno Scudo
da 1/2 sino a 10 Ducati	3 Scudi
da 10 sino a 25	5 "
da 25 sino a 50	7 "
da 50 in su	15 "

In tutti i casi paghi al Balivo 2 quatrini per pegno.

6 - Consegnando bestie grosse, come cavalli, muli, vacchine, possa avere un Giulio per bestia e le minute secondo quanto stabilito nei Capitoli del 1608, 1/2 Grosso per bestia. Che per le esecuzioni fatte per conto deibracci secolari non sia tenuto a pagare l'esecuzione se non gli porteranno pegni che valgano la metà in più di quello che vale la loro esecuzione.

7 - Che per i pegni fatti per conto del Governatore non paghi l'esecuzione se non dopo sei mesi.

8 I pegni non possono essere venduti prima di 10 giorni e si debbono vendere in luogo pubblico, in giorno di festa comandata e con avviso a mezzo di tromba.

9 - Che il Depositario non possa partecipare all'asta.

10 - Che ogni pegno si offra per tre volte deliberandolo al maggior offerente.

11 - Che non si aggiudichi se l'offerta è inferiore alla metà del valore.

12 - Che per ogni pegno venduto vengano dati al Trombetta 4 quatrini e similmente per sé possa trattenere solo 4 quatrini.

13 - Che debba tenere annotati sul Libro tutti i pegni venduti e per quanto.

14 - Che debba fare gratis anche una lista, darla al Balivo che la porti al Notaio che la conservi, dando al Notaro 2 quatrini e uno al Balivo.

15 - Che debba fare ricevute di quello sopravanzato per i creditori dei pegni.

16 - Che depositando il prezzo dei pegni venduti dopo 10 giorni dall'intimazione, il pegno si intenda perso, né il compratore può essere forzato a restituirlo.

17 - Che il Depositario per ricoprire l'incarico debba dare idonea sicurtà e assicurare il Sindacato in ogni momento.

18 - Che i Sindici eletti per il Camerlengo debbano sindacare anche il Dep.rio.

19 - Che i presenti Capitoli siano tenuti nella bottega e li renda alla fine del mandato.

20 - Che per sua mercede possa prendere un Grosso per i mandati esecutivi e all'esecutore paghi conforme a Roma, cioè

Sino a 5 Scudi	Baj. 15
da 5 sino a 10	" 30
da 10 sino a 20	" 50
da 20 sino a 40	Scudi 1

da 40 sino a 70	“ 1,50
da 70 sino a 100	” 2
da 100 sino a 500	” 3
da 500 sino a 1000	” 4

21 - Che per i pegni dell'Inventario possa prendere 3 Baj. e non di più e all'Esecutore quello che stabilisce la Tassa per il Bargello, cioè fuori Città Baj. 50 e dentro Baj. 25.

22 - Che non possa usare le bestie lasciate alla Depositeria neanche con il parere favorevole del padrone.

23 - Che agli Esecutori che faranno acquisizioni per ordine dei bracci secolari non sia tenuto a pagare l'esecuzione se i pegni non varranno la metà almeno di quanto impone la esecuzione.

24 - Che il giorno si intende di 24 ore dall'ora di consegna.

25 - Che per il resto l'Esecutore sia tenuto a farla gratis.

26 - Che per ogni deposito "pro tempore" deve essere tenuto un Libro a parte, bollato e vistato come per i Libri dei Vicari dei Castelli.

27 - Che il Dep.rio, per ogni pegno non possa far pagare più di una mercede.

28 - idem per ciascuna carica di grano, 1 Bajocco e non di più.

29 - Che sia tenuto a scrivere sul Libro i nomi del Giudice, del Notaro, del debitore, del creditore, la somma, il giorno e l'ora, e alla fine riconsegnare il Libro ed i Capitoli nella Segreteria del Palazzo Anzianale.

30 - Che gli Anziani provvedano a farlo giurare prima di dargli l'incarico.

Capitoli e ordini sul peso del grano e della farina

P.mo che i pesatori incaricati non abbiano alcun interesse nei molini né siano parenti ai padroni dei molini fino al secondo grado;

- che il pesatore debba tenere un Libro con annotare le cariche e il peso del grano che entra e della farina che esce;

- che il pesatore debba stare e risiedere continuamente nella stanza deputata, pronto a pesare e mancando sarà passibile di 3 Giuli per volta che verranno divisi, uno alla Com.tà, uno alla Mensa Anzianale e uno all'Esecutore;

- che possa nominarsi un coadiutore da esercitare in sua vece, purché sia approvato dagli Anziani e dal Consiglio dei X;

- che trovando meno farina del dovuto obblighi il molino a reintegrarla;

- che il molinaro debba tenere a questo scopo un deposito ove si pesa;

- che nessuno possa portare grano dalla Città al molino se prima non sarà pesato in uno dei posti stabiliti;

- che i carrettieri ordinari dei molini siano obbligati, dopo pesato il grano, a portare e pesare la farina e riportarla al padrone;

- che per la molitura e trasporto non si possa prendere dai trasportatori più di 5 libre per cento, ma se il padrone volesse mandare a macinare con le sue bestie non paghi più del 3 per cento;

- che per evitare frodi il pesatore, dopo la pesatura, sigillerà i sacchi del grano e annoterà il molino ove sarà portato e il molinaro sigilli la farina prima del ritorno;

- che il pesatore per mercede debba avere un Quatrino per cento di grano sino a 500 libre e oltre non più di un Bajocco;

- che detta mercede sia data per la pesatura del grano e niente per la farina;

- che sono a sue spese la cera per il sigillo sia all'andata che al ritorno;

- che i padroni dei molini e i carrettieri possano rimettere la farina e macinare il grano senza pagare cosa alcuna;

- che gli Anziani pro tempore siano tenuti a verificare che la statera sia giusta;

- che se il pesatore e i trasportatori commettessero frode nel pesare incorrano nella pena di 25 Scudi;

- che fossero condannati alla stessa pena il pesatore e i molinari se sapessero di qualcuno che avesse commesso frode e non l'avessero denunciato;

- che i contadini e coloro che tenessero il grano fuori di Città non vengano compresi in questi ordini, dichiarando che il sigillo e la legatura dei sacchi debba avvenire quando sia portato a macinare fuori del territorio di Amelia.

(26 gennaio 1615)

Capitoli del Pascolo (Rif. 1621)

"In P.ma dichiarazione del Distretto de Casali e vigne dove s'intendino e q. nto inanzi.

= All'uscir della Porta di Pisciolino andando per la strada romana a mano manca sino a M.e Negro, e da Monte Negro in giù verso il Fossato d'Aquilano per q. nto arrivano a li Casali et andando su per d.o Fossato sino alla Para del Molino delli Sig.ri Cansacchi rivando di là dal Fossato detto la Pettorella sino a S. J.Janni come l'aquapende verso la Città per la strada che va verso la Madonna di Grottoli et a piedi di dd. Casali si tiri alla volta di Pietralata, tirando al Fosso di Camatano, ritirando verso Fornole sino a Strada Crucci e da d.a strada si tiri verso la Fornacchia, e seguendo a piede li Monti di Stippi verso la Città sino alle Terre di S. Concorde esclusive di li a Pietra Sanguinente, e da d.o luogo al Palazzo della Spreta e dal d.o Palazzo tirando al Muro di Lago vecchio verso la Città, sino alla Porta di Posterla sopra al Fosso. Et uscendo pure la d.a Porta di Pisciolino, andando pure per la strada romana sino a M.e Negro a mano dritta si tiri verso il Fosso di Pian di Fornole lasciando di fuori la Contrada di Roppetto, e venendo per il Fosso verso la Città sino alla Porta della Valle, e sino al Molino a vento per q. nto sono l'olive e uscendo dalla Porta di Pusterla verso S. Jaco passato il Lavoreccio di S. Romana a mano dritta s'incominci il Distretto dal Casale dell'Eredi di Brescia, tirando per la strada a man dritta sino alle terre delle Monache di S. Manno e da piedi verso il piano delle Rote per q. nto arrivano li Casali di Sertari, e ritornando indietro, verso la Città per d.a strada ricominci il d.o Distretto al Casale dell'Eredi del Ciuco rivando verso la Palombara di Sgelfo, et al Casale dell'Ill.o Sig. Simone Farrattini alla Palombara di Mencio di Muracchia, da lì alla Possessione di Suripa, tirando verso la Possessione del Sig. Anselmo Casciolo e Frati di S. Agostino detta la Vallepina sino alla Strada di Macchie e venendo giù per d.a strada verso la Città al Fosso verso la Casanova, la Torre, a Perponte ricominci alla Palombara dell'Eredi di Casciotto ritornando verso la Palombara dell'Ill.mo Sig.re Fabrizio Farrattino venendo per la strada di Casanova sino a Perponte verso il Fossato di Macchie.=

E le riserve e possessioni che sono nei terreni fuori del Distretto ma racchiuse da siepi e forme è come se fossero dentro il Distretto dei Casali e il prezzo dei Pascoli è diverso secondo la stima dichiarata e così gli eventuali danni."

Prezzo dei Pascoli

Per le terre fuori del Distretto si debba pagare il pascolo di 5 Giuli per somata, quelle sode non lavorate 4 Giuli e quelle aride 3 Giuli. Il periodo va da quando saranno tolti i Barconi dal campo sino a S. Angelo di Maggio.

Capitoli con i Porchianesi (maggio 1534)

(in latino)

Clausule per la vendita della carne (Rif.1630)

- P.mo Il macello ha la privativa per la vendita delle carni;
- 2 - relativo alla macellazione;
 - 3 - per la importazione di vaccine;
 - 4 - pagare il solito quatrino alla R.C.A. e alla Com.tà per ogni libra di carne;
 - 5 - per le carni morticine la metà alla Com.tà;
 - 6 - dare per la tavola degli Anziani 5 libre di carne per ogni vaccina;
 - 7 - idem per la vitella, 2 libre e 1/2;
 - 8 - per ogni castrato e porco 3 Quatrini buoni, cioè un Carlino per decina;
 - 9 - per ogni agnello 2 Quatrini buoni, cioè 5 Baj. per la decina;
 - 10 - tagliare gli agnelli da Sabato Santo a tutto Giugno e cominciare a vendere il Sabato a mezzogiorno sino a Giovedì a mezzogiorno per tutto ottobre e poi sino al Vespro del Giovedì che non manchi mai, pena Baj. 5 per volta e se manca per un giorno paghi un Ducato;

- 11 - obbligo di tenere bottega in piazza per le carni di castrato cioè dalla catena sino all'Arco di Piazza;
- 12 - obbligo di tenere ogni tipo di carne a tempo debito;
- 13 - la vitella di latte sia venduta al prezzo del castrato da quando nasce sino a tutto ottobre;
- 14 - vitelle e castrati debbono essere approvate dai Punitori (sorveglianti) e quelle non idonee a un quatrino meno la libra fuori del macello o alla Porta;
- 15 - la vaccina si venda 3 Baj. a libra;
- 16 - la carne di scrofa un quatrino meno del porco che dovrà essere segnato;
- 17 - non possono vendere l'agnello nello stesso posto dove si vende il castrato e la vitella non dove si vende la carne morticina;
- 18 - le carni morticine pecorine e caprine e di altre bestie che avessero avuto un mancamento e siano intatte, non possono essere macellate che sotto le scale di S.Francesco, pena 10 Scudi;
- 19 - che dall'8 sett. a tutto nov.bre tengano la capra e agiscano come per il castrato;
- 20 - che tutte le bestie che si compreranno in Amelia non possano uscire fuori dal Distretto eccetto nel tempo della Fiera;
- 21 - che non dando il peso giusto ci sia la penale di un Giulio per oncia;
- 22 - che ognuno possa macellare le bestie morticine e venderle pagando la vaccina 5 Carlini per la tagliatura e la vitella la metà;
- 23 - che se vi sono in vendita due vaccine a prezzi differenti deve vendere una e poi l'altra;
- 24 - che nella Quaresima, per gli ammalati che avranno licenza di mangiare carne, si ammazzi almeno un castrato la settimana;
- 25 - che la vaccina la possa vendere in ogni periodo ma da S.Giovanni di Giugno a tutto carnevale sia obbligato a farlo;
- 26 - idem il porco dal 20 nov.bre sino a tutto carnevale;
- 27 - che il macellaio che faccia mancare la carne nei periodo suddetti paghi per ciascun giorno 3 Scudi;
- 28 - idem per il castrato;
- 29 - i macellari debbono essere separati uno dall'altro e avere solo un banco per bottega;
- 30 - le carni debbono essere esposte fuori al pubblico e non possano tenersi nascoste, debbono essere date a chiunque le chieda nella quantità voluta e pagandole quanto stabilito;
- 31 - che nessuno possa vendere carne senza prima averla proposta ai macellari e solo non volendola, o non trovando l'accordo, potrà venderla direttamente;
- 32 - la copia dei presenti Capitoli, insieme ai prezzi, il macellaro la deve tenere attaccata ad una tavola fuori del banco in modo che ognuno la possa vedere;
- 33 - all'ora di pranzo i tagliatori si accordino a fare turno perché uno resti aperto;
- 34 - per tutto Lunedì di carnevale debbano tenere e vendere carni a sufficienza e senza aumenti di prezzo;
- 35 - la vigilia debbano aprire come il Sabato e il giorno avanti della vigilia chiuderlo al Vespro;
- 36 - debbono avvisare i Punitori quando tagliano la carne e se questi non vengono dirlo agli Anziani;
- 37 - alterando il prezzo siano multati;
- 38 - se i Punitori avessero interessi venissero sostituiti;
- 39 - lo stesso giorno delle delibera per il macello sia approvata anche la sicurtà;
- 40 - non si prenda una offerta maggiore se per tutto il tempo non abbia calato almeno un quatrino per libra;
- 41 - solo i tagliatori possono permettersi tagli di 10 - 12 libbre ma non quarti interi.

Capitoli dell'uva passa (Rif. al 1545)

- 1 - Chi frodasse paghi la pena di otto libbre de Denari oltre la Gabella, da dividere per metà al Gabelliere, 1/4 alla Com.tà per il Taglione (legge del Taglione: tanta l'offesa, altrettanta la pena) e l'altro quarto all'Esecutore.
- 2 - Il Gabelliere del peso non potrà negare la statera per pesarla e riscuotere subito appena pesata.
- 3 - Per tutto settembre chi non l'avesse portata a casa la deve segnare.

4 - Il compratore, in assenza dell'affittuario della Gabella possa, con due testimoni, andare a pesare e poi pagare quanto dovuto.

Capitoli dei mercati
(dal libro delle Riformanze del 1603 al 1606)

- P.mo che i due Soprastanti al mercato siano giudici per qualsiasi controversia;
 2 - che il luogo del mercato sia quello dove è solita farsi la Fiera della Madonna SS.ma di Sett.e, fuori della Porta Pisciolina;
 3 - che il giorno sia il Mercoledì o il Sabato, ma se è festa il giorno avanti;
 4 - che tutte le persone forestiere che porteranno a vendere bestiame siano esenti da Gabelle, tanto in entrata che in uscita, per tutto il giorno e ugualmente quelle che vorranno comprare, mentre i compratori o venditori della Città e Distretto siano tenuti a pagare la metà delle solite Gabelle;
 5 - che la vendita deve avvenire solo nel luogo indicato e non altrove;
 6 - che le bestie che non arrivano all'anno possano essere vendute quando e dove piacerà, eccetto porcastri da macello e agnelli che debbono essere venduti al mercato;
 7 - coloro che avranno comprato bestie al mercato e vogliano portarle fuori del territorio, debbono fare la bolletta e pagare 1/2 Grosso per le bestie grosse e 1/2 Bajocco per bestia minuta, ma non è lecito portarle fuori dello Stato Eccl.co;
 8 - nessuno potrà portare fuori bestiame se prima, per due volte, non l'abbia offerto in vendita al mercato;
 9 - se le bestie portate al mercato facessero qualche danno, si deve risarcire;
 10 - venditori e compratori accordatisi fuori del mercato, frodando la Gabella, siano condannati;
 11 - la condanna è di 4 Scudi ciascuno per i Capitoli sopra indicati.

Depositeria dei Pegni

Si aggiunge agli altri obblighi che il Depos.rio debba pagare agli Esecutori, quando gli verranno consegnati i pegni o le bestie, puntualmente quella parte da doversi togliere per la tassa e non altro.

Che sia obbligato a tenere minuto conto di pegni e bestie che gli saranno consegnate e se, alla fine del suo mandato, rimarranno in carico dovrà consegnarli al suo successore facendosi dare quanto avrà pagato per il loro mantenimento e consegnare il Libro alla Segr.ria Anzianale.

Hospitio Civitatis

In aggiunta agli altri Capitoli viene stabilito che l'affittuario dell'Osteria, nel dare la biada alle bestie che capitano, non possa usare la misura piccola della quale si serve attualmente ma debba usare l'Ottajolo e il mezzo Ottajolo, regolarmente bollati, e allo stesso prezzo.

Capitoli da osservarsi inviolabilmente dagli Osti di Amelia
(Rif. 1563 - 1565 - 1631)

In primis il prezzo di carne lessa di vaccina o porco o		
agnello, ogni libra	Baj.	3
di castrato		4
il prezzo di piccioni casarini, il paro		30
di piccioni di palombara, il paro		15
di pollastri, il paro		20
di galline, l'una		25
di palombi da janda, il paro		15
tordi, due Bajocchi l'uno		2
arrosto di porco, il pezzo		4

stufato, il pezzo		4
polpette, l'una		1
fegato fritto, al piatto		4
quarto di capretto arrosto		12,20
salicce e mazzafecate, il rocchio		1
il piatto di maccheroni		3
il piatto di pesce grosso fritto, una libra	10	
piatto di anguina (anguilla) arrosto	3	
piatto di pesce fritto piccolo		4
Il letto 2 Baj. per persona e solo		4
Stallatico di bestia grossa e fieno, la notte		10
Per bestia a paglia, la notte		7,20
Per bestie grosse fra giorno e notte		15
" " " " a paglia	10	
Per bestie somarine a fieno la notte		7,20
" " a paglia "		5
" " al giorno e notte a fieno	10	
" " " a paglia		7,20

- Non si intende notte e giorno se le bestie, oltre la notte, non ci saranno state almeno mezzo giorno;

- Il vino lo possono vendere 2 quatrini in più la fojetta di quello che si vende per le case;

- La misura della biada deve essere uguale a quella usata dagli osti di Narni e sigillata dai Sig.ri Anziani.

- Ciascuna provenda (misura) di orzo	Baj.	10
- " " di avena		7,20
- " " spalta (farro)		5

- La carne sia cruda che cotta sia almeno di 9 onces e non meno di 6.

Trasgredendo i predetti ordini cadano nella pena ad arbitrio del Sig. Gov.re oltre quella dei Bandi generali.

13 Dic. 1630

Capitoli dell'Osteria di Foce
(sono i medesimi stabiliti per Amelia)

Tabella dei pesi e delle misure

- I forestieri che vengano a vendere nella Città usino pesi e misure del luogo e al pesatore paghino un Bajocco ogni cento libre di cascio o di pesce.

- Per la stoppa e le altre cose, conformi al solito per quello che si vende a misura.

- I cittadini, per servirsi dei pesi e misure dell'appaltatore per vendere la roba, debbano pagare la medesima cifra dei forestieri, ma se non vogliono servirsene possono farne a meno.

- L'Appaltatore deve ogni anno far bollare i pesi e misure dal Massaro e li debba tenere a posto e puliti senza darli in prestito a forestieri.

- Poiché per l'anno in corso (1640) è stata appaltata la Gabella dei pesi e misure con la Gabella del pesce, per quest'anno se ne autorizza la riscossione ma per l'avvenire non paghi cosa alcuna a seguite della decisione del Cons. Gen.mo.

- I contadini siano trattati come i cittadini come in passato.

Gabella Platea

- L'Appaltatore della Gabella della Piazza non può pretendere nulla quando si facciano soccite di bestiame ma solo da chi vende realmente.

- Tutti coloro che compreranno o venderanno bestiame, debbono segnalare al Gabellatore entro 3 giorni la quantità, il prezzo e anche i macellatori.

- Tanto chi compra come chi vende deve pagare 5 Baj per ogni 3 Scudi del prezzo di vendita, mentre i capretti e i porchetti da latte ne sono esclusi.

- Al mercato le vendite tra forestieri non paghino Gabella mentre fra amerini paghino solo la metà.

Ufficio delle Cause Civili

- Dovendo la Com.tà far lite o necessitando di copie di scritture dall'Ufficio delle cause civili, l'Affittuario deve fare gli atti occorrenti senza pagamento alcuno.

Capitoli della Pizzicheria (1642)

Carne salata di tutte le sorti di Porco si venda la libra	Baj. 5	
Strutto	"	7
Salciccia	"	5
E sia obbligato a tenerla dal giorno di Tutti i Santi sino a tutto Carnevale.		
Il cascio dal giorno di Natale sino a tutto Carnevale	la libra	Baj. 7
il resto dell'anno	"	6
Il salume, cioè la Tonnina		7
La sorra, (ventresca)		12

Le Alici, 3 a Bajocco

L'olio tre Baj. di più al boccale di quello che si vende per le case e sia obbligato a tenerlo, ancorché non si trovasse.

Salame di porco, obbligato a tenerlo per tutto l'anno Baj.11

La carne di porco, quando l'abbia, la possa vendere 2,30

- Gli Anziani nominino due Deputati per verificare che quando si sfondano "li tinozzi" dei salumi, carne salata o altro, sia roba buona e devono scriverlo su un Libro apposito.

- Nessuno può vendere questi generi se non li produce, cioè olio, cascio, carne secca.

- Se gli Sbirri o altri Officiali trovassero nella Pizzicheria che si mancasse il peso di un oncia, debba essere punito di non più di un Giulio per oncia.

- Il Sabato sia libero di poter vendere tutto in Piazza e questi Capitoli debbono essere affissi su una tavola che ciascuno possa vederli.

- Nessuno possa vendere le aringhe, il merluzzo e le altre cose della pizzicheria eccetto il Sabato, giorno di mercato.

- Mancando in alcuna delle cose obbligate sia tenuto a pagare due Scudi per cosa ogni cinque giorni.

Il Card. Imperiali scriveva, in risposta al ricorso presentato dalla Com.tà di non trovare offerte per l'appalto della Pizzicheria perché la gente teneva in casa i salumi e con il pretesto di venderli il sabato al mercato li vendeva anche gli altri giorni, suggerendo che i singoli privati dovessero riporre ogni genere di alimenti da vendere in una delle botteghe della Piazza del mercato e fare due chiavi, una tenuta dalla Com.tà e una dai padroni delle merci e poi venisse aperto la mattina del mercato e richiusa a mezzogiorno.

Così la Com.tà, il 30 Nov. 1718, dando seguito al suggerimento della Sacra Cong.ne del Buon Governo, deliberava che le cose avanzate il giorno del mercato venissero chiuse in una stanza per non arrecare danno alla Pizzicheria che veniva data in appalto a da cui la Com.tà riceveva un utile.

Grascie (alimenti) da vendersi al mercato (7 Genn. 1719)

Cascio, da Natale a Carnevale	Baj. 5	
" il resto dell'anno		4
Salami di porco		8
Strutto		5
Presciutti e ogni altra sorte di carne salata	4	
Salicce		4

Tonnina 6
 Sorra 10
 Alici, n. 4 a Bajocco

Altri salumi, mosciumano, merluzzo, salamone, pesce salato o marinato, aringhe, saraghe, sardelle, caviale e ogni altra sorta di salume, et oglio non si possano vendere che ai prezzi stabiliti dai Soprastanti, di mercato in mercato.

Il Gov.re Gen.le Lelio Nuti, confermava il Bando, per il contingentamento in una stanza della roba avanza dal mercato, il 30 marzo 1719.

Il 2 Gennaio 1728 confermava anche il Gov.re Ludovico Abb. Suderini, assistito dal Cancelliere Paolo Cerasi.

Nota dei prezzi della Pizzicheria del 3 Dic. 1762

Carne salata e vecchia di porco	la libra	Baj.	5	
Strutto e sogna				6
Salicce di carne				5
Salicce di fegato				4
Fegato fresco			3	
Lombetto e carne fresca, due quatrini più del macello				
Carne di porco				3,30
Salame				8
Mortatella				10
Cascio pecorino vecchio romanesco			6	
" " fermo				5
" " di puro sale			4	
Cascio nostrale vecchio				5
" " fermo			4	
" " salato fresco			3	
Parmegiano			12	
Tonnina				5
Merluzzo				5
Tarantello				10
Alici quattro a Bajocco				
Sardoni cinque a Bajocco				
Saraghe 1/2 Baj. l'una sino a Pasqua, dall'inizio di				
Quaresima sino a dopo, due quatrini l'una				
Spuntatura di Tarantello			6	
Pesce marinato, anguille salate			6	
L'oglio chiaro di buona qualità e odore, la fogl.tta		Baj.	6	
Per la Quaresima obbligo a tenere				
Caviale,	la libra	Baj.	14	
Salmone	"			6
Mosciumano (mosciume, filetto di tonno salato)	"		10	
Aringhe, sei quatrini l'una.				

Il 20 marzo 1718, il Gov.re emanava un Bando che vietava ai singoli la vendita del pane, sia bianco che bruno, che si deve comprare solo presso il Forno della Com.tà appositamente dato in appalto e che la pena per l'inobbedienza sarebbe stata di 10 Scudi ai venditori. All'accusatore, il cui nome sarebbe restato ignoto, sarebbe andato 1/4, con un solo testimone a favore.

Capitoli della cenceria (1622)

P.mo - Nessuno possa comprare cenci per rivendere se non l'appaltatore sotto pena di 10 Scudi e chi li vendesse 5 Scudi.

2 - Il passo dei cenci si paghi all'appaltatore secondo il solito.

3 - Se alcuno portasse cenci da fuori deve dimostrare di averli comprati fuori del territorio comunale.

4 - E' lecito all'appaltatore cercare la casa di chi tenesse cenci comprati.

5 - Le pene vanno divise, 1/4 alla Com.tà, 1/4 all'Esecutore, 1/4 all'Appaltatore, 1/4 all'Accusatore.

6 - A richiesta dell'Appaltatore i Vicari dei Castelli e gli altri Officiali dovranno mettere i Bandi che i cenci non si possono vendere che a lui.

Capitoli della Castagneria

P.mo - Il Conduttore paghi al Camerlengo quanto dovuto per l'appalto.

2 - Le castagne vanno vendute a tutti secondo l'offerta e non meno di 10 buone e dolci, provenienti di là da fiume, sotto pena di uno Scudo.

3 - Nessuno possa vendere castagne all'ingrosso o al minuto né comprarle da forestieri e rivenderle, nemmeno il Sabato, solo per uso proprio. Se acquistate fuori del territorio possono essere vendute al mercato del Sabato.

Capitoli pro manutendis querquibus (1518)

Mag.ci DD. Priores numeri X ius pro Antiani Civitatis Ameria et Consilium X Virorum et Gen.li Consilio :

Chiunque taglierà nel territorio Cerqui o Cerri dal pedicone, ipso facto caschi in pena di un Ducato d'oro che verrà diviso, metà alla Com.tà un quarto all'Accusatore che rimarrà segreto e un quarto all'Officiale che ne farà l'esecuzione.

Id. chi tagliasse rami de predetti alberi, pena di 5 Carlini per ciascun ramo e se di notte o da parte di forestieri, il doppio.

Id. chi trasportasse legna, 5 Carlini per soma per ciascuna bestia.

Id. tutti coloro che porteranno legna ad ogni Officiale o Vicario dei Castelli debbono giurare che l'hanno presa nel loco o con licenza del padrone.

Id. nella selva del Comune si possa far legna morte senza pena ma non per le Cerque. (Conferm. nel 1522)

Tassa e Capitoli.

Delle mercedi ed emolumenti del Cancelliere civile e Bargello (Uff. di polizia)

- Al principio del loro ufficio siano tenuti a dare idonea sicurtà e al termine siano sottoposti a sindacato.

- Il Cancelliere Criminale dovrà scrivere tutti gli Atti sui libri cartolati che gli saranno consegnati, pena la perdita dell'ufficio.

- Si proibisce al Cancelliere di ingerirsi delle cause civili ordinarie, nemmeno in quelle dei danni dati, eccetto quelle relative al taglio di alberi fruttiferi domestici.

- Per ogni atto di comparizione nei processi si paghi Baj. 2

- Per ogni produzione di scrittura 2

- Per processi e rogatorie niente ma a istanza delle parti 2

- Per ogni sicurtà con rilevaz. di danno 5

- Per remissione di querela 5

- Per esame dei testimoni a istanza delle parti, ogniuno 7,20

- Per copia dei processi, dei testi e altro, per ogni carta di 18 righe e ogni riga sette "dizioni". 2

- Per rogito di qualunque sentenza assolutoria, non più di un terzo di quanto si deve al Giudice.

- Per canc.ne di sent.za con pena di morte e registr. della grazia Scudi 1

- Per canc.ne di sent.za e processo di rei sia condan.ti che assolti Carlini 10

per pene corporali " 5

- Per canc.ne di processi di rei condannati a pene pecuniarie Giuli 3
- Per estrazione di sommari dei processi, per carta Baj. 1
- Per "inventario" che per il delitto non venisse imposta la pena di morte se non con Legge e non con i Bandi, se in Città 1/2 Scudo, se fuori Scudi 1

In tutti i casi l'inventario sia autorizzato dal Sig. Podestà e si possa fare per le ferite in testa con spargimento di sangue, pericoloso o mortale nel corpo, mentre per quelle leggere non si possa fare l'inventario.

Il chirurgo, medicando il ferito, deve fare una relazione sulla entità della ferita, se mortale o meno.

Il Cancelliere, andando a fare la confisca dei beni, riceva se
in città Scudi ½
se fuori città Scudi 1

Sia obbligato a fare la ricevuta per ogni somma pagata come pena.

Sia tenuto a tenere un rendiconto delle somme percepite.

Non possa cancellare processi se prima non sia stato pagato quanto dovuto.

Visita de confini

Li Sig.ri Anziani di Maggio e Giugno debbano cominciar d.a visita e p.ma andare al Luogo detto anticam.te il Pisciarello ed ora detto l'Acqua del Papa, et il ter.ne murato che sta sopra il Colle divisorio tra la d.a Città et il Castello d'Atigliano e la Terra di Lugnano e dipoi dove tocca l'altro ter.ne, dove si dice la Casa di Bartolomeuccio, dove sono certe muraglie ruinate, e dipoi l'altro luogo detto la Grotte di S.Stefano, sopra la quale c'è una Palombara sopra muri Saracineschi, e dipoi l'altro luogo dove era la Strada vecchia, q.le ora si laora e dipoi il Fossato dove è il Ponte guasto, q.le passato si trova Fontana longa appo la d.a Strada vecchia, quali ter.ni dividono il Territorio d'Amelia dal Territorio del Castello d'Atigliano, e di poi li confini tra Amelia e Lugnano. E prima un muro Saracinesco, dove sta un ter.ne, e di poi il ter.ne che sta a piedi al campo detto il Ser Taddeo oggi dell'Ospedale de Laici dell'Ill.ma Com.tà d'Amelia, et un altro ter.ne in mezzo di d.o campo, et in capo al d. campo appo li beni del già Nevio Vulpij, un altro ter.ne appo d.e cerque, e di poi un altro ter.ne in cima del Monticello fra certi scogli di Sassi ed in cima d'un altro Monticello dove è un piano ripieno di molte pietre e passata la parata del Molino, un ter.ne in una rupa e di poi un altro ter.ne nel piano della Selva appo una Cerqua grande, e poi un altro ter.ne a piedi alli valzoli, e di poi un altro ter.ne dove si dice tra la vignaccia e li valzoli nella Strada che si va a Porchiano, e poi un altro ter.ne detto Oveto, e poi l'altro ter.ne in luogo detto il campo della chiesa di S.Valentino. E poi il luogo detto il Uado della coarda, e poi dove si dice il ter.ne posto sotto la strada che da Amelia si va a Lugnano, e poi il ter.ne al piano di Staffa, poi al Colle dell'Arcenella, poi all'Oriale; poi al Colle del ter.ne; poi sopra la strada di Vallelonga, e poi in cima del Monte Pignanello, o Mappa, poi al Uomo morto appo la strada che va da Amelia a Guardēja e Monticchio, e poi all'altro ter.ne divisorio tra Amelia, Lugnano et Alviano e poi nel M.e Castellaro, e Piano Berardo, nominato nella sentenza dal Sig.re Giulio Cesare Abbati, e poi a Casa Croce, e poi alla Strada di Vallecapi e poi a Valle Carafoglia, e lo Scoglio detto dell'Alcinella, e poi scendendo all'altra valle dove alla selva del Sig.re Ant.o Novelli che seguitano fino al Fossato, o Fossato acquajo, e poi al ter.ne di S. Maria in Canale.

E li Sig.ri Anziani di Sett.re e Ottobre visitino p.ma il ter.ne appo il Fossato di S. M.a in Canale, e poi, il Fossato detto di S. Maria in Canale e poi seguita il confine per la forma sino alla via che va a Masciano, e poi il ter.ne detto la raica, e poi il Fossato raica e poi il ranoiole, poi il ter.ne di S. Fermina delle valli cancello di Torrepicchio e poi a Salvarello; poi il ter.ne appo un arboro d'olivo nel campo del già Luca Geraldino, e poi di Ber.na di Parunto d'Amelia, e po il ter.ne di Pietra fatto dalla natura segnato colla Croce in Cima poi l'altro ter.ne sopra la Strada che si va da Amelia a Capitone, poi a Ceresceti, o Coste delle Cave, poi il ter.ne detto bocca porcella poi al posatoio, poi a Campo di Fiume, poi il ponticello tra Fornoli e Camartana, poi a Fontana puzzola, poi al piano di valuto poi a valle mastino e la Cerqua alta, Castelluzzo, poi alla sepe detta la Strepeta, Collepechio, Morra di pantano, Fosso di Carino, Fosso d'Origliano, Formicula

e poi li due ter.ni lontani uno d'all'altro tre piedi in circa, poi a campo antico, Fossato del bagnatojo, poi per il Fossatello sino a S. Valentino, ter.ne in Voc.o Piana detto le Sterpaglie il Mergo, poi alla Fontana di Capeta, Cologna e Capeta, e sia.... che il Seg.rio noti a lungo la visione di detti ter.ni e confini, et in q.sto li Sig.ri Anziani siano vigilanti et in tal visita non lascino di vedere tutti i Termini e confini come sopra.

Gabella de Pesi e Misure (Rif. 1654)

L'Appaltatore deve ogni inizio d'anno far bollare i pesi e le misure dal Massaro e non possa prestarli a forestieri. Deve tenerli bene e puliti.

- I forestieri si debbono servire dei pesi e misure della Com.tà e pagare per ogni 100 libre di cascio o per ogni 10 libre di canapa o per ogni 100 libre di lana, un Bajocco.

Per ogni 10 Boccali di olio o per ogni rubio di grano o biade, mezzo Bajocco con la dichiarazione che questi generi si vendono o si comprano da forestieri e non da paesani che ne fanno mercanzia.

In quanto a quelli che vengono con legumi e castagne paghino un Baiocco per carico mentre per la semola e la cenere non paghino nulla.

Nel Cons. dei X del 1722 veniva approvata la Gabella chiedendo l'imposizione di 10 Scudi di pena contro i fraudolenti.

Nel Cons. Gen.le dello stesso giorno veniva approvata la pena suddetta da dividere, 1/4 al Gov.re, 1/4 alla Com.tà, 1/4 all'App.tore, 1/4 all'Accusatore.

Il 10 Nov. 1707 veniva riformata la delibera sulle pene per il danno dato "per sollievo de poveri contadini" in quanto i danni procurati dal bestiame al pascolo venisse applicato una sola volta.

Tasse

Tasse per il Gov.re nelle cause civili per sua propina :

In cause di delitti capitali	Scudi 2
In cause di Galera, Relegazione e Confine a vita,	Giuli 15
	" 1,50
In cause corporis afflictionis	" 1
In cause pecuniarie e per qualsivoglia somma,	Giuli 5
Per sottoscrizione e sigillo, un Grosso ciascuno sino a due	0,50
Per esame di testi a istanza delle parti, un Giulio per testimonio	
Per suppliche, composizioni, confische, incamerazioni, ecc. riceva dal Camerlengo la quinta parte, come al solito.	
Nelle altre cause 1/4 di sua parte.	
Nelle frodi, quanto stabilito nei Bandi.	

Tasse per il Cancelliere Criminale (Rif. 1649)

(simili a quelle stabilite per il Cancelliere civile, vedi)

Per il Bargello ed Esecutori

- Non possano chiedere oltre le seguenti tasse nelle esazioni civili	
Sino a 1/2 Ducato	Baj. 1
da 1/2 sino a 10	3
da 10 sino a 25	5
da 25 sino a 50	7
da 50 in poi	15

- Non possano fare esecuzione senza la presenza del Balio (Balivo)

- Non possano entrare nelle case e far cattura senza ordine del Gov.re, salvo il reo fragrante.

- Per inventario fuori Città 5 Giuli, entro la Città Baj. 25
 - Per accompagnare il Not.o Crim.le a prendere possesso dei beni confiscati, lo stesso che per l'inventario.
 - Per cattura di criminale fuori Città, entro un miglio, uno Scudo, dentro la Città mezzo Scudo.
 - Tenendo alcuno carcerato per cause civili, non paghi cosa alcuna di prigionia.
 - Per qualsiasi motivo debba entrare in possesso di beni stabili, se entro la Città e del valore sino a 100 Scudi, 3 Giuli; oltre 100 Scudi, 4 Giuli; fuori di Città, oltre 100 Scudi, 5 Giuli, oltre 100 Scudi, sino a 6 Giuli.
 - Per sospetto di fuga, entro la Città da 5 Scudi in su, 2 Giuli; da 5 Scudi in giù, un Giulio
 - Per prigionia in cause criminali, 2 Giuli.
 - Se dal Giudice o Cancell.re gli fosse consegnato un prigioniero in Palazzo, abbia 1/4 di quello che gli venisse da una ordinaria cattura.
 - Non possa dare esecuzione agli ordini del Governatore se sia passato un semestre.
 - Tutti i pegni debbono essere consegnati subito al Depositario, pena 2 Scudi.
 - Nel dare da mangiare a un prigioniero, sia in "segreta" che in "pubblica", non deve riscuotere più di un Carlino a pasto comprendente buon pane, buon vino e onesto companatico, salvo che lo stesso non voglia fare da se la spesa.
- Successivamente, sotto Paolo V, la tassa del Bargello veniva modificata.

Tassa criminale

- Per l'inventario dentro la Città e fuori sino alla distanza di un miglio Baj. 32 e 1/2, cioè 25 per l'Esecutore e 7 e 1/2 per il Balio; oltre un miglio per tutto il Distretto, 6 Giuli dei quali 5 agli Esecutori e 10 Baj. per il Balio.
- Per accompagnare il Not.ro criminale a prendere possesso dei beni confiscati, la medesima mercede stabilita per l'inventario.
- Per cattura entro un miglio Giuli 5
- " fuori Scudi 1
- " con adducatur, la metà se avviene nel Palazzo oppure 1/4 se il reo si costituisce.
- Occorrendo dar da mangiare ai carcerati non si possa far pagare più di un Carlino per pasto di buon pane, vino e onesto companatico;
- per prigionieri o chiavi non possano pretendere cosa alcuna;
- per dare la corda pubblica abbiano Scudi 1;
- per dare la corda segreta, niente.
- Quanto ai trasporti, poiché possono occorrere incidenti, sia per la distanza che per le persone occorrenti, che per le dimore, sia il Bargello che gli Esecutori debbono sottostare a quanto stabiliscono il Governatore e gli Anziani. Col benessere del Card. Paolucci del 24 Genn. 1714
- Modificato il 14 Lugl. 1714 in quanto i Birri, per andare nei Castelli, pretendevano un Grosso da ciascun debitore, mentre la Sacra Consulta stabiliva un Grosso per ogni viaggio.

Tassa per le cause civili (Rif. 1625)

- Per sentenze in cause civili sino a 25 Fiorini Baj. 18:20
- id. da 25 sino a 100 52:20
- id. da 100 a 200 75
- id. da 200 a 300 Scudi 1,12:20
- id. da 300 in su ogni 100 F. " 18,20
- Se non sarà fatto processo e data sentenza, senza appello, la metà.
- Nelle cause dei Luoghi Pii e di persone miserabili, per le petizioni e reperizione di doti e alimenti, non si paghi cosa alcuna.
- Non si paghi "sportule" (onorari per i Giudici) nelle cause inferiori a 5 Fiorini.

Dalla Cancelleria civile

- Per qualsiasi petizione, istanza, comparsa, protesta e atto giudiziale e "colla produzione del Libello sino a mezza carta"

	Baj.	1
		eccedendo mezza carta
		2
		ciascun atto di risposta
		1
(segue il prezario di numerosi atti)		
- Per giuramento di calunnia	Baj.	2
- Per esame sommario dei testi		3
- Per ciascuna intimazione		2
- Per rogito di procure a lite		5
- Per copia "		20
(segue il prezario di altri atti)		

Tassa per l'Archivio da pagarsi per i Rogiti

Fino alla somma di Scudi 100	Baj.	5
da 100 a 500		10
da 500 a 1000		15
da 1000 in su		20

Viene riportata la lettera con la quale il Consiglio Gen.le chiedeva, al Card. Camerlengo, che delle due Fiere annuali, la prima per 11 giorni nel mese di settembre e la seconda dal 20 novembre al 12 dicembre, quest'ultima venisse spostata dal 20 giugno al 12 luglio per 22 giorni, perché il maltempo ostacolava la partecipazione, mentre era necessaria per la vendita delle loro Grascie (provviste alimentari) e particolarmente delle lane e delle sete.

Dopo le informazioni dei Governatori di Todi, Narni e Orte, con tutti i privilegi, libertà, franchigie ed esenzioni già accordate dal predecessore Paolo III il 13 Marzo 1536, il Papa Benedetto XIII, rispondeva favorevolmente l'8 Genn. 1727.

Capitula (Rif. 1449 - 1450)

(in latino - tratta della Fiera del mese di settembre in occasione della festa di S. Maria in Monticelli)

Alia Capitula (Rif. 1599 - 1600)

- Gli Anziani che scadono a luglio e agosto debbono pensare a nominare i Soprastanti della Fiera di settembre.
- Si debba riscuotere dai forestieri che fanno bottega sotto l'Arco di Piazza e dall'Arco in giù o fuori della Città, un mezzo Grosso.
- Da quelli che vendono cavoli, cipolle e simili, 2 Baj. ciascuno.
- Dai porchettari debbano avere una libra per porchetta.
- Dalle taverne debbano avere un boccale di vino.
- Dalle bollette per bestie grosse un Bajocco per ciascuna e dalle piccole 2 Baj. per decina.
- Il Notaro e i Soprastanti, per atti e scritture, un Grosso per le cause da 20 Scudi in su e 1/2 Grosso per quelle sotto 20 Scudi.

Die 29 octobris 1644

(viene riportata la delibera che in conformità agli ordini emanati dalla Sacra Cong.ne del Buon Governo stabiliva il pagamento della Gabella di 2 Giuli per ogni Rubbio di grano, emanando disposizioni per una corretta esazione).

- L'Affittuario della Gabella sia tenuto ad avere un Libro per annotare le quantità di grano inviate al molino.
- Coloro i quali, dopo aver pesato il grano da portare al molino vengono trovati con una quantità maggiore, incorrono nella pena del sequestro del grano e in più 5 Scudi.

- Coloro che avevano pagato per tanto grano e poi alla pesa pubblica risultasse maggiore, non paghino la penale, non avendo voluto defraudare, ma paghino solo la differenza.
- Che le penali vengano divise, 1/2 all'Affittuario, 1/4 alla Com.tà e 1/4 all'Accusatore.
- Altre norme riguardano la tutela della Com.tà sul pagamento alla Camera Apostolica da parte dell'affittuario delle Gabelle.

Capitoli del Massaro (1602)

Il Massaro, secondo il solito, sia obbligato a bollare le misure e percepisca per detto lavoro, per le misure di legno 2 Bajocchi e le deve sigillare sopra il cerchio e nell'orlo della Doga. Ugualmente le misure da vino, olio e simili.

Tasse e Capitoli (1601)

- Abbia il Cancellerie per solita provvigione Scudi 75 di metà anno, incluse le tasse dei Sig.ri Segr. Apli.ci. La Camera ha da pagare otto some di legna ogni anno; alla vigilia di S. Firmina una torcia, così alla vigilia di S.M. d'Agosto, provvedendo inoltre la carta, la cera verde, inchiostro, penne e tutto il necessario alla Canc.ria.
- Sia obbligato a tenere in ordine i Libri delle Riformanze, i registri, le lettere e le patenti, gli Strumenti dell'Entrata e dell'Uscita, il Registro delle Bollette e il Libro degli Specchi.
- Al principio dell'ufficio deve giurare in mano del suo antecessore e prendere da lui l'inventario di tutti i libri della Cancelleria rilegati, autenticati come i cartolari con i repertori.
- Sia obbligato a fare tutte le scritture che occorrono per il servizio della Com.tà.
- Tenga conto separato delle Entrate mettendole in conto al Camerlengo.
- Tenere tutte le Bollette ordinate.
- Non faccia Bollette fuori degli ordini del Cons. Gen.le.
- Dal Libro degli Specchi non possa essere annotata alcuna spesa che non porti la data e il nome di chi viene pagato e senza ordine del Cons. Gen.le.
- Non possa scrivere lettere se non ordinate dal Cons. dei X o da suoi comp. autorizzati.
- Tutte le lettere in arrivo debbono essere lette al Cons. dei X.
- Tutte le decisioni adottate in Consiglio debbono essere affisse e non vengano tolte finché non siano state eseguite.
- Il Cancelliere deve risiedere nel Palazzo e non allontanarsi senza autorizzazione degli Anziani e li deve accompagnare dove si recheranno per l'ufficio.
- Dovrà recarsi ovunque verrà mandato con il solo rimborso delle spese e del cavallo.
- Nella eventualità di doversi servire di altro Notaio deve cedere la metà della sua provvisione.
- All'ingresso dei nuovi Anziani gli deve leggere il Bussolo, le lettere, gli ordini superiori ecc.
- Deve opporsi a che venissero fatte proposte contro gli ordini e le riformanze e insistendo gli Anziani, deve far rilevare la sua contrarietà.
- Non può riscuotere denari della Com.tà ma deve farli passare dal Camerlengo.
- Deve inviare gratis le patenti ai Vicari dei Castelli.
- Per la registrazione della Patente del Sig. Podestà, ogni sei mesi, possa avere
Scudi 1,20
- idem per la patente e la riconferma del Medico “ 1,20
- idem per il Chirurgo “ 1,20
- idem per il Camerlengo 1
- idem per il Cancelliere criminale 1
- idem per il Corriere 0,50
- idem per i Guardiani del Commune, ciascuno 0,30.
- Per la registraz.ne della Patente del Bargello, ogni sei mesi 0,60
- Per ciascuna cittadinanza 2
- Per ogni legalizzazione 0,5
- Per patenti e lettere di ben servito, ciascuna 0,60
- Per i Bollettini della Sanità nihil
- Per mettere e togliere la libra delle Terre dei Catasti 0,1 per partita
- Per ogni produzione di ragioni, compreso l'atto 0,2

(segue la tabella per i protesti, depositi, testimonianze, rogiti, sentenze, suppliche, esecuzioni, lettere, estr. di sentenza, intimazioni, ricorsi, bollettini, atti, copia, estr. di gabelle, di catasto, sigurtà, dichiar. di esistenza, copia capitoli d. Statuto, istrumento, licenze, cancell. processi.)

- Per ogni intervento fuori Città comandato dagli Anziani, oltre la vettura del cavallo, 5 Giuli e dentro la Città 25 Bajocchi.

- Non osservando le regole abbia la penale di 1 Scudo per ciascuna volta e caso.

XVI Sett. MDCI

Modif. dal Cons. Nob.le dei X, l' 11 Sett. 1707, per l'elezione del Medico abbia 4 Scudi e per quella del Chirurgo 3 Scudi.

Capitoli delle Pubbliche Scuole

Sono appoggiate dalla Com.tà ai PP. Somaschi, soggetti alle visite e regole del Consiglio dei X e del Magistrato pro tempore, ai quali la Città paga 150 Scudi l'anno.

Tasse dell'Archivio e Sig.ri Notari (Rif. 1697)

confermate dalla S. Consulta per le copie dell'Istrum. e visure.

Sino a 25 Scudi	Baj. 30	
da 25 a 50		50
da 50 a 100	Scudi 1	
.....		
da 2000 in su	Scudi 12	
ai Forestieri per visura d'Istrom.	Scudi 0,5	

Tassa dei Balij

I Balivi debbono servire gratis il Gov.re e la Com.tà tanto in civile quanto in criminale.

Non possono recusare l'esercizio; non possono citare gli Anziani senza loro licenza; debbono sorvegliare gli sbirri che non facciano estorsioni o insolenze nelle esecuzioni ed eventualmente denunciarli al Magistrato e per la loro retribuzione sulle esecuzioni siano soggetti alle Tasse stabilite per il Depositario dei pegni.

Per le citazioni di qualsiasi Tribunale di Amelia	Baj. 0,2	
Per la intimazione di citazioni e copia perizie	1	
Per sequestri, precetti, monitori		2
Per citazione camerale		3
Per immissione di possessi e intervento degli sbirri	5	
" senza intervento sino a 100 Scudi	10	
" " sino a 500		15
" " oltre		30
Per monizioni di scomuniche		2
Per inibizione dei Sig.ri Anziani		1
Per presentazioni varie al Tribunale di Roma		
Per inibizioni, carte Dotali, monitorij, Istrom. e altro		
quando si svolgono in Città		4
Fuori Città, dist. un miglio per citazione in voce		3
Citazioni in scritto, sequestri, intimazioni, precetti, Copia di petizioni, monitorij, citazioni camerali, inibizioni, carte dotali, inib. de Sig. Anziani, present. di scomuniche, dai confini del Castello per tutto il territorio	5	
Per i Castelli di Foce, Fornole, M. Campano, Porchiano, Macchie e Sambucetole		10
Per Colcello e Frattuccia		15
Per manutenz. o immiss.ne ne Possessi		

fuori Città con sbirri	10
" senza sbirri sino a Scudi 100	15
sino a 500	20
oltre	35
Per tutto il territorio	40

Mancando il Balivo e dovendosi provvedere, gli Anziani debbono togliergli subito la Patente.

Breve del Mercato

(scritto in latino ed emesso da Gregorio XIII nel 1578)

Die 15 Nov.bris 1521 - Capitola novi Emporij seu Mercati Civitatis Amerie

In Prim. Li sei cittadini pred.i(Davide Cansacchi, Paolo Cerichelli, Pompilio Geraldini, Bernardino de Magistris, Anselmo Laureli e Bernardino Joannis) eletti dal Cons. Gen.le a ordinare li Capitoli del Mercato, confermarono tutti i vecchi Capitoli e

2 - che i Soprastanti al Mercato devono essere due, eletti dal Bussolo, che durino 4 mesi.

3 - che nessun cittadino contadino ardisca portare fuori grano, biade, dalla Città e Distretto sotto pena della perdita delle bestie e del carico.

4 - ogni Forestiero è libero di venire in Amelia, nella Piazza del mercato e vendere o comprare, dal Sabato sino al Vespro della Domenica, salvo i banditi, i ribelli, i condannati, pagando la debita Gabella, cioè 2 quatrini per il grano e le biade per l'uscita, mentre l'entrata è franca per ogni tempo. Per le altre merci si osservino i relativi Capitoli.

5 - Il grano o biade che entra in piazza il giorno del mercato e non venisse venduto si possa vendere per tutta la settimana purché bollato dai Soprastanti.

6 - I mulattieri che passano e scaricano nell'osteria siano soggetti alle medesime leggi, non sballando la merce che portano.

7 - Nessuno possa rimettere grano o biade nel contado ed eventualmente entro S. Maria di sett.bre deve riporlo in Città sotto pena di 10 Ducati d'oro da dividere 1/4 alla Com.tà, 1/4 all'Esecutore, 1/4 ai Soprastanti, 1/4 all'Accusatore che rimarrà segreto.

8 - Ai detti Capitoli siano soggetti non solo i laici e secolari ma Preti, chierici e tutti i beneficiati.

9 - Ogni uno possa accusare, con un testimonio degno di fede e sarà tenuto segreto.

10 - Chiunque porti a vendere grano o altro in Piazza del Mercato sia tenuto a venderlo a prezzi giusti e correnti.

11 - Nessun pollarolo possa comprare in Amelia e Distretto polli, ova, piccioni, porchette, capretti, cascio, ecc. per rivendere, eccetto il giorno del mercato dopo che sarà suonata la campana di S. Maria di Porta e non prima.

I cittadini possono comprare per uso di casa mentre i contadini possono vendere solo al mercato.

12 - Nessun forestiero possa comprare in Città o Distretto le predette cose, cioè polli, ova, piccioni, caprette, porchette, cascio, per portarle fuori dal Distretto e nemmeno i contadini, eccetto capretti e porchette, salvo se comprati in piazza il giorno del mercato.

13 - I pollaroli possano comprare, fuori del mercato, due "bol.ni" (bolognini) di ova per persona e non di più.

14 - Nessuno possa vendere legname a forestieri che portassero fuori Distretto.

15 - Nessuno possa comprare polli, ova, per vendere ai pollaroli.

16 - Chi presumesse di andare contro i predetti Cap.li caschi ipso facto nella pena di 10 Ducati da dividere come sopra.

17 - Chi ricusasse o andasse contro i sud. Cap.li, anche con ordini superiori, sia contrastato a spese della Com.tà.

18 - Se qualche Ufficiale incaricato dell'osservanza ricusasse o ritardasse l'applicazione dei Cap.li, gli Anziani e i Soprastanti abbiano l'autorità di cancellarlo subito.

19 - Gli Anziani e i Soprastanti che fossero negligenti nel mettere nel Libro degli Specchi i trasgressori, siano inseriti dai loro successori nel Libro con le pene incorse.

1 - Si stabilisce che il mercato si faccia il Sabato nella Piazza detta di S. Maria di Porta, entro le catene "videlicet". (come si vede)

Dalle catene alla Porta di d. Piazza per forestieri, contadini e altri abitanti fuori città.

2 - Il bestiame si venda nel detto giorno, dalla Porta di Pusciolino sino alla Porta di Porcelli e non altrove, eccetto capretti, porchette e ucellame.

3 - Ad ogni forestiero sia lecito comprare dai cittadini qualunque cosa senza pagare la Gabella.

4 - Il giorno del mercato sia lecito vendere e comprare bestiame senza pagare Gabella. In Porcelli questo si intende solo per i forestieri che vengono al mercato e non per i cittadini.

5 - I macellari, il giorno del mercato, non possono comprare capretti, porchette, agnelli, ucellame e altro per rivendere. Possono però comprare per la loro famiglia e possono comprare castrati, vitelli, porci, capre, vacche, pecore, pagando la Gabella da 4 Baj. in su. E nessun Pizzicarolo e altri possono, sino all'ora del Vespro, comprare cascio, ova, piccioni, polli, ucellame, capretti, lepri, porchette, agnelli, per rivendere e nemmeno gli Osti possono comprare per rivendere.

6 - Il grano, legumi e altre biade si comprino nella Piazza, ma nessuno per rivenderle e non si possono portar via senza decreto, eccetto il Sabato quando si possono portar via per tutta la Domenica, senza pagare Gabella.

7 - Se nel giorno del mercato venisse della mercanzia appositamente per qualcuno, questi sia tenuto a pagare la Gabella.

8 - I forestieri non siano tenuti a pagare Gabella su legname lavorato o meno.

9 - A nessuno sia lecito vendere di Domenica, eccetto ucellame, fogliame, cose da orti, frutta e biade.

10 - Ogni forestiero al mercato è libero di vendere ogni genere di mercanzia senza pagare Gabella sino alla Domenica.

11 - Ogni forestiero può portare a vendere ogni mercanzia purché libero e franco da debiti per se e per le bestie.

12 - Contadini, cittadini e distrettuali possono portare la loro mercanzia solo nel luogo e nel giorno indicato.

13 - Ciascun Castello sia obbligato a portare in d. giorno e luogo quattro cose e a nessuno sia lecito comprare capretti per rivendere.

14 - Tutti quelli che comprassero fichi, da cento in su paghino la Gabella e così per il vino da un barile in su e per l'olio da 5 boccali in su.

15 - Niente si possa ricomprare fuori dei termini della Piazza.

16 - I pollaroli forestieri non possono comprare polli, piccioni, cacciagione, cascio, ova e nessuno possa a loro vendere dette cose e quelli di Amelia non possono comprare il Sabato sino a Vespro.

17 - Tutti i cittadini che vendono e comprano sono tenuti a pagare la Gabella, salvo per uso familiare.

18 - Ogni forestiero che al mercato comprasse Panni "scapesi" (scampoli?) non paghi Gabella e comprando solo una "pesa" (pezza ?) non paghi Gabella ma oltre la paghi.

19 - Chiunque porta roba da vendere, prima paghi la Gabella, poi, se sarà rimasta invenduta, dovrà fare giuramento.

20 - Terminato l'anno, la Gabella Gen.le si dovrà dare in Piazza da tutti quelli che non trovassero il Gabelliere al solito luogo.

21 - Nascendo controversie sui predetti Capitoli siano gli Anziani a dover giudicare.

22 - Ogni anno si debbono imbussolare 24 cittadini e ogni due mesi se ne cavino due che insieme agli Anziani abbiano cura del mercato.

I Soprastanti abbiano 1/4 delle pene, 1/4 gli Officiali, e la metà alla Com.tà.

23 - Tutti sono obbligati alla osservanza dei Capitoli altrimenti la pena sia di 10 libbre di denari per ciascuno e per ciascuna volta, da dividere 1/4 all'Accusatore che rimarrà segreto, 1/4 ai Soprastanti, 1/4 all'Officiali e 1/4 alla Com.tà.

24 - Che questi Capitoli siano resi pubblici affinché i convicini possano venire al mercato.

25 - Se i Gabellieri non osservassero i Capitoli cadano in pena di 4 Ducati d'oro.

26 - Chiunque portasse a vendere il Sabato in piazza il pesce da 25 Once in giù non paghi Gabella.

27 - Dove non è espressa la pena si intende di 10 libbre.

I detti Capitoli dovranno essere confermati dalla Sede Apostolica.

Capitula Montis Pietatis et Fraternitatis S.Marie Laicorum de Ameria (Riform. 1470 - 1471)

In primis, che gli Anziani e cittadini eletti per fare i Capitoli, ordinarono che tutto il popolo sia sgravato dalla pena delle usure nelle quali erano incorsi nel 1460 ad opera di Jacob Elirei e li intendono annullati e privi di valore che essi non possano da ora in poi prendere pegni e prestare denari.

id. - ordinarono che in ogni modo si faccia il Monte de la pietà e de la fraternità de S. Maria de Laici, che abbia un fondo di 100 Ducati d'oro per sovvenire le persone bisognose, senza usura.

id. che tutti i Denari che verranno depositati, ereditati o donati al Monte siano inalienabili e le entrate ordinate in un Libro, che venga nominato un Depositario dei pegni dati dalle persone che vorranno un prestito e questi vengano conservati in un luogo apposito e se ne rilasci ricevuta.

Con la presentazione della ricevuta riceverà il corrispettivo in denaro e se verrà contraffatta abbia la pena di 10 libre di denari.

Quando volesse estinguere il prestito, vada prima dal Depositario dei denari a pagare il pegno e con la contropolizza dal Depositario dei pegni che glielo renderà.

id. - I Depositari non possano prestare alcuna somma se prima il richiedente non avrà giurato che li vuole per cosa lecita e per bisogno necessario.

id. - Che quanto scritto sui Libri, sia denari che pegni, sia data fiducia come fosse fatto dal Notaio.

id. - Che si possano dare a ciascuna persona 3 Ducati del valore di 72 Bajocchi per Ducato, nel tempo di 9 mesi e di un solo foco, avvisandolo che non riscattando il pegno dopo 9 mesi, verrà messo all'asta.

Il Depositario incorra nella pena di 10 libre in caso di negligenza sul tempo dell'incanto.

id. - Il Depositario sia tenuto a ricevere pegni buoni e di valore sufficiente.

id. - Il Depositario è responsabile se per colpa o negligenza i pegni si deteriorassero o andassero perduti e così il Depositario dei denari ne debba dar conto e conservare i conteggi.

id. - Al fine di conservare bene il Monte, gli Anziani e il Consiglio dovranno sorvegliare l'andamento.

id. - Alla fine del mandato, dopo aver verificato i conti, dovranno eleggere i due sostituti.

id. - I Dep.ri, né i loro familiari, possono partecipare all'asta per acquistare i pegni.

id. - Chiunque vinca l'asta sia tenuto a prendere il pegno senza ripensamento.

id. - Che i prestiti vengano fatti solo a cittadini amerini che paghino almeno il foco, eccetto gli esentati dalla Com.tà.

id. - Che qualunque controversia sorgesse deve definirla il Podestà o suo delegato.

id. - Che l'incarico di Depositario duri un anno e poi siano sostituiti dal Bussolo che contiene 10 nominativi e dura 5 anni. Alla fine del Bussolo, gli ultimi estratti dovranno rinnovare il Bussolo per altri 5 anni e debbono intervenire "Lu Confaloniere et... lu Priore della Fraternità de S. Maria de li Lagici de Amelia " e i Dep.ri sono obbligati ad accettare l'incarico a pena di 6 libre. (Libre sta per lire).

id. - Poiché è impossibile fare bene senza esperienza, gli Anziani e i Cittadini eletti, possono correggere, se necessario, i detti Capitoli e farli approvare dal Governatore.

id. - Che la somma investita dalla Com.tà non si possa alienare per altri scopi che questo di prestare ai bisognosi.

id. - Che se morissero alcuni dei Deputati imbussolati, vengano sostituiti.

id. - Che i Trombetti e Banditori del Comune siano tenuti a soddisfare ogni richiesta dei Dep.ri per fare i Bandi per le vendite dei pegni, ricevendo 2 quatrini per ogni pegno a spese del compratore.

- Per maggiore solidità del Monte gli Anziani e i quattro cittadini nominati, a loro arbitrio decisero che tutti i frutti delle possessioni del Comune poste nella valle, si debbano consegnare al Monte da convertire in denari per 5 anni.

- Gli Anziani, i Cittadini eletti e i Dep.ti del Monte imbussolarono 10 Cittadini in 5 " briscioli" misti e rinchiusi in una bussola di legno sigillata e riposta nella cassetta del Communo e furono estratti due nomi per il prossimo anno a cominciare dal giorno che si comincerà a prestare e dovranno prestare giuramento.

Essi sono Ser Andrea de Petri come detentore dei pegni e Ser Mactheo de Ciccho a tenere i denari.

Infine ordinarono che la casa dove tenere i pegni sia una stanza della Fraternita de S. Maria de li Lagici.

Segue (in latino) il "Decretus super M.te Pietatis, Die 27 Januarij 1609"

Capitoli del M.te della Pietà per l'elezione degli Officiali (Riform. 1577)

In p.ma che l'Amm.ne del M.te sia affidata a due Officiali ovvero Deputati uno Dep.rio dei pegni e uno dei Denari.

- I Dep.ri siano eletti da Mons. Vescovo di Amelia o suo Vicario, dal Guardiano de S. Joanni Bap.ta e dai due Deputati vecchi.

- Che questi Officiali siano di Amelia.

- Che siano dei migliori di Amelia, di buona fama e sopra i 25 anni.

- Siano tenuti ad accettare l'Officio sotto pena di 25 Ducati da dividere 1/3 alla Fabrica di S. Fermina, 1/3 al Monte e 1/3 agli Esecutori, salvo non avessero valida giustificazione per infermità o lunga assenza.

- Che l'Officio duri un anno.

- Che prima di iniziare debbono dare idonea sicurtà.

- Che la sicurtà deve essere presentata al Vescovo e agli altri c. s.

- Anche il giuramento deve essere fatto in mano del Vescovo ecc., assicurando il rispetto dei Capitoli senza frodi o interessi di parte, propri o di famiglia, altrimenti "...Dio mandi sopra di loro il Suo tremendo Judicio."

- Che 15 giorni prima della scadenza del loro Officio dovranno provvedere al rinnovo come stabilito.

- Nel caso di assenza il Dep.rio sia tenuto a incaricare un sostituto, approvato dagli Anziani, del quale egli ne risponde in ogni caso.

- Ai Libri scritti dai Dep.ti si deve dar fede come pubbliche scritture.

Il Dep.to dei Denari sia tenuto a conservarli e darli ai poveri in prestito come stabilito.

- Egli non potrà in alcun modo usarli per se, per fare mercanzia o convertirli, sotto pena di 25 Ducati.

- Non debba mai mischiarli con altri denari ma tenerli separati.

- Che i d. Denari possono essere dati solo ai Poveri che verranno stabiliti secondo coscienza, insieme dai due Dep.ti.

- Dovranno prestare a poveri uomini senza cambio o guadagno.

- Il Dep.rio dei Denari sia tenuto ad avere un Libro "... signato col abaco " e con la figura di S. Gio. Bap.ta e di S. Fermina, scrivendo da una parte tutti i dati relativi ai denari che riceve e dall'altra tutti i dati dei denari che si pagano.

- Il Dep.rio dei pegni deve conservare tutti i pegni in modo che non si perdano e non si guastino sotto pena di doverli risarcire se fosse avvenuto per sua negligenza.

- Dovrà tenere detti pegni in una casa che gli verrà affidata.

- Che il valore dei pegni sia un terzo superiore al prestito, cioè se riceve un pegno del valore di 3 Ducati ne può prestare 2 e qualora vi sia controversia sul valore reale si definisca dai RR.PP.

- Se il Dep.rio consegnasse una somma di valore superiore al pegno, sia tenuto a rimetterci del proprio.

- Il Dep.rio deve rilasciare una ricevuta indirizzata al Dep.rio dei denari, nella quale, oltre al nome, dichiarare quanto dovrà consegnare, la data, ecc.

Questi dovrà registrare sul Libro tutti i dati e la somma che viene consegnata.

- Quando il proprietario del pegno la rivorrà indietro vada dal Dep.rio dei denari, restituisca la somma avuta in prestito più quanto dovuto agli Officiali e il Dep.rio scriverà sul Libro, poi consegnerà a sua volta una dichiarazione che ha ricevuto la somma dovuta e che il tenentario possa restituire il pegno scrivendo tutti i dati su un Libro.

- Il Dep.rio dei pegni deve tenere un altro Libro con l'elenco dei pegni ricevuti e il loro valore restituito e quelli rimasti che possono essere venduti, passato il tempo prescritto, annotando quando era stato venduto e a chi.

- Il Dep.rio dei pegni deve conoscere chi gli porta il pegno e se ne dubitasse deve farlo giurare ed essere sicuro quando glielo restituisce.
- Che i Dep.ri non possono prestare denari se la persona non giura sulle Sacre Scritture che quello che domanda è necessario e lecito per sovvenzione sua e dei suoi familiari.
- Che d. denari non debbano essere dati in prestito a forestieri.
- Che i Dep.ri prestino solo 2 Ducati e mezzo per volta o in più volte a un povero capo di famiglia in un anno.
- Che il prestito non possa durare più di un anno.
- All'inizio di ogni anno debbono fare il bando nei luoghi pubblici e consueti per avvisare che verranno messi all'asta i pegni se non riscattati.
- I Dep.ri debbono stare due giorni di ogni settimana, il martedì e il sabato, fino all'ora che saranno dette le Messe, nel locale apposito, pena 10 Ducati.
- Al Camerlengo che non registrasse le entrate, pena di 25 Ducati.
- Passato l'anno di giacenza, i pegni verranno messi alla asta davanti alla stanza ove vengono custoditi, per tre volte in giorni diversi.
- Fatta l'asta e recuperato il prestito, quello che rimarrà dovrà essere restituito ai padroni dei pegni, tolta la parte per gli Officiali e per il Trombetta se non venisse più trovato il padrone o gli eredi.
- Nel vendere i pegni dovrà essere presente il Notaro che dovrà scrivere ogni ricavato.
- Il Notaro dovrà avere per suo salario 2 Q.ni per ciascun pegno a spese del padrone del pegno.
- Il trombetta avrà come salario un Q.no per ciascun pegno a spese del padrone del pegno.
- Se il pegno non dovesse trovare un compratore i Dep.ri dovranno riferire al Podestà che potrà intimare al padrone di ritirarlo senza alcuna dilazione e pagando oltre al prestito anche il Notaro, Officiali e Trombetta, qualora essi fossero negligenti ne dovranno rispondere personalmente.
- I Dep.ri dei pegni non possono comprare i pegni per loro o parenti sino al terzo grado, pena 10 Ducati.
- Qualora i pegni siano di vedove o pupilli, debbono essere invitati per ritirarlo (per i pupilli il tutore) e se entro tre giorni non lo facessero, siano messi all'asta.
- Il partecipante all'asta è obbligato a prendere il pegno e pagare quanto offerto sotto pena di requisizione obbligatoria da parte degli Officiali.
- Che nessuno ardisca con parole e fatti minacciare i Dep.ri del Monte in ragione del loro Ufficio.
- Se nascessero controversie o liti fra consegnatari e Dep.ri dei pegni, sia il Podestà a decidere.
- Sia il Podestà che gli altri Officiali siano tenuti a fare l'interesse del Monte e prestare i propri uffici.
- I Dep.ri si assicurino che nel giorno di Natale e il venerdì Santo si predichi nella Chiesa di S. Fermina o altro luogo, anche per il dì dell'Assunzione, da parte di "uno dei Frati Minori dell'Ordine di S. Fran.co che detto Predicatore raccomandi il Monte al Popolo e lo ricerchi ponendo il Mantello, ovvero baccile appo al Pulpito, che ognuno faccia per d.o M.e qualche caritativa oblazione al d.o M.e in sua presenza."
- Che qualcuno della Confraternita vada, al tempo del tritare frumento, vendemmia o altri frutti, nelle campagne a domandar elemosina per il Monte.
- Che le elemosine raccolte vanno consegnate in mano degli Officiali del Monte.
- Che gli Officiali del Monte siano obbligati ogni sei mesi a rendere il conto ed essere sindacati
- .
- Che i revisori dei conti siano il Rev.mo Vescovo o il suo Vicario, il Guardiano di S. Gio. Battista e i cittadini indicati dai Sig.ri Anziani.
- Se detti Sindici non volessero accettare l'incarico abbiano 10 Ducati di pena.
- Se i detti Sindici commettessero qualche errore abbiano la medesima pena e la remissione al Monte del danno cagionato.
- Che i Dep.ti vecchi debbano subito consegnare ai nuovi i pegni e i denari che debbono subito accettare, con la solita penale per gli inadempienti.
- Per il salario degli Officiali, per un anno, abbiano 6 Fiorini, a Baj. 50 per Fiorino, dei quali 4 al Dep.rio dei pegni per la maggior fatica e 2 al Dep.rio dei denari, e questa somma si ricavi dal quatrino che si paga. Se non bastano sia considerata rata la quantità che resta.

- Raccogliendosi più quatrini, oltre la spesa dell'affitto della casa per i pegni e altre spese, si diano ai poveri senza farli entrare nel patrimonio del M.te.
- I Sindici abbiano per loro salario 2 Carlini ciascuno e questo è scritto per commissione di Mons. Vescovo e del Rev. P. Guard. di S. Gio. Battista che si firmano.....

Capitoli del Sag. M.te d. Pietà detto di S. Maria de Laici, riformati alla presenza di Mons. Ill.mo e Rev.mo Giuseppe Salustio Fadulsi, Vescovo (1681) con l'intervento del M.R.P. Ang.o da Trievi al p.ne Guardiano del Ven. Conv. di S. Gio. Batta, d'Amelia e dell'Ill.mi Sig.ri Aloigi Archileggi, Priore del Ven. Ospedale, Dr. Marco Aurelio Mandosio, Sig. Ascanio Clementini, Sig. Gio. Ant.o Vulpj e Sig. Gerolamo Assettati, tutti Nobili di Amelia, Deputati dal Cons. Nob.le dei X, il 10 apr. 1679.

1 - Si debbono estrarre dal Bussolo i due Depositari, uno dei Denari, l'altro de Pegni i quali ricusando paghino Scudi 10 ciascuno.

2 - Prima di iniziare il loro ufficio devono dare idonea sigurtà.

3 - Dovendosi assentare da Amelia, debbono lasciare idoneo sostituto.

4 - Debbono tenere i soliti libri, come in passato, scrivendo tutte le entrate, tutte le uscite e i pegni ecc.

5 - Non si possono prestare più di 4 Scudi per pegno.

6 - Ogni volta che si rinnova il Bussolo della Comunità si rinnova anche quello degli Officiali del Monte.

7 - I Sindici estratti della Com.tà sindachino anche gli Officiali del Monte.

8 - Il Dep.rio dei pegni non può partecipare all'asta dei pegni.

9 - Per pegno non prendano altro che oro, argento, ottone, rame, stagno, ferro o cose lavorate in detti metalli, perle, gioie, seta e panni di seta, tela e cose di tela.

Sig. Cibbo si troe il sorteggio dei vecchi gli si driver 10 - Oro e argento, anche se con gemme, si prendano a peso senza riguardo alle gemme e alla fattura e debbono valere un terzo in più del denaro che si presta e le altre cose come perle, coralli, granati, valgono il doppio.

Nel caso di errata valutazione paghi il Dep.rio la perdita subita dal Monte.

11 - I pegni non riscattati si vendano dopo due anni, ogni seconda Domenica del mese, le due ultime feste di Pentecoste, tutte le feste di agosto e sett.re e in altre occasioni stabilite dal Vescovo e dagli Anziani.

12 - Che il Dep.rio dei pegni faccia la lista almeno otto giorni prima e l'affigga fuori la sede del Monte e il Segr. della Com.tà faccia gli avvisi 15 giorni avanti e i pegni si vendano uno per volta e non siano venduti se non dopo i due primi e così seguitando.

13 - Che si faccia uno steccato, avanti al tavolo posto fuori della casa del Monte e la vendita sia fatta come al solito dal Trombetta che avrà come mercede un Bajocco per pegno dal compratore, alla presenza del Vescovo o suo delegato, degli Anziani e dei Montisti.

Dal Trombetta, a voce, si deliberi al maggior offerente che dovrà pagare subito in contanti senza potersi pentire.

14 - Che se i Montisti non fanno l'asta perdano la loro provisione di Scudi 4 ciascuno.

15 - Che l'utile dei pegni, dopo il p.mo gennaio 1681, debba essere solo del 2 per cento.

16 - Che una cosa impegnata una volta non sia possibile impegnarla di nuovo.

17 - Che essendosi perduto il Bollettino (la ricevuta) e volendo indietro il pegno, si possa fare il duplicato.

18 - Che i pegni non spariscano per colpa del Dep.rio e siano ben tenuti "e sia obbligato di quando in quando rivederli e quando spira tramontana aprir la finestra della stanza ove si conservano detti pegni".

19 - Copia di q.ti Capitoli sia tenuta dal Dep.rio dei pegni per affiggerla dentro la stanza per farla conoscere.

20 - Il Vescovo e gli Anziani si riservano il diritto di modificare e interpretare i detti Capitoli quando occorrerà.

(seguono le firme)

Riforma del 1608 alla presenza del Vescovo, Mons. Gio. Batta Antici, nella Congregaz. tenuta nel Palazzo Episcopale in virtù dell'ordine del Nobil Consiglio dei X. Intervenero il P.

Fortunato di Bomarzo, Guard. del Conv. di S. Gio. Batta Min. Rif. e gli Anziani del Popolo cioè Sig. Bar. Filippo Mantica, Sig. Girol.o Ant.o Sandri, Sig. Antonio Canale e Sig. Luca Venturelli.

1° - Si debbono estrarre dal Bussolo i due Montisti che seguono le solite regole e inoltre si faccia un secondo Bussolo dei Spicciolati da estrarre per eventuali assenze o rinunce.

2 - Debbono dare idonea garanzia.

3 - Dovendosi assentare lasci un sostituto a suo rischio o si estragga dal Bussolo.

4 - La registrazione dei pegni e la consegna del denaro avvenga con il rituale preciso prescritto.

5 - Che non si prestino più di 4 Scudi a persona a pegno.

6 - Ogni volta si rinnova il Bussolo degli Officiali della Com.tà, si rinnovi pure quello del Monte.

7 - Che i Sindici della Com.tà sindachino pure i Montisti.

8 - Che il Dep.rio dei pegni non possa concorrere alla vendita dei pegni e quello che si avrà dalla vendita dovrà essere consegnato al padrone del pegno o suoi eredi e non trovandosi vada al Monte.

9 - Che la materia dei pegni sia di valore.

10 - Che il valore del pegno sia un terzo in più del denaro che si presta, che le perle e altro siano fatti stimare da un orefice che deve farlo gratis con l'impegno però che sia presente alla vendita e rifacendo la stima abbia un mezzo Grosso dal compratore.

11 - Che la vendita si faccia due volte al mese, il Sabato mattina o come ordinerà il Vescovo.

12 - Il Montista dovrà esporre il pegno il Sabato antecedente la vendita.

13 - Si faccia uno steccato e si mettano dei tavoli innanzi la porta del Monte e la vendita venga effettuata dal Trombetta che prenda un Baiocco dal compratore e presenzino il Vescovo e gli Anziani.

14 - La provizione dei Montisti sia di Scudi 6 per ciascuno e venga persa se non faranno quanto stabilito per la vendita dopo due anni.

15 - Che l'utile dei pegni per il Monte sia del 2 per cento.

16 - Che un pegno di valore non si possa impegnare due volte per avere una somma maggiore.

17 - Che avendo smarrito il Bollettino se ne possa fare un duplicato.

18 - Che la copia di questi capitoli sia tenuta nella stanza del Monte.

19 - Che i pegni siano ben tenuti e quando spira Tramontana aprire le finestre della stanza.

20 - Che nel vendere le cose preziose si debba offrire un tanto l'oncia o la libra e non a vista.

21 - Il Vescovo e gli Anziani si riservano la facoltà di modificare se del caso i sudd.ti capitoli.

" Capitula Montis Grani (Rif.1577)

A laude dell'Onnipotente Iddio per sovvenzione de Poveri d'Amelia (notare come la parola poveri venga sempre scritta con la maiuscola) et suo contado, se daranno irrevocabilm.te al Monte della Pietà d'Amelia, all'esibizione di questa, Scudi cinquanta di m.ta (moneta) e dopo dui Scudi per accomodare un Granaro et altri scudi cinquanta simili se li donaranno medesimam.te piacendo a Dio fra quattro mesi prossimi e tutti colle condizioni infra le q.li s'intendano riperite in qualsiv.a altra quantità di Denari o altra cosa che si darà per la d.a sovvenzione, cioè che il R.mo Mon.r Vescovo et in sua assenza il R.ndo Sig.r Vicario con il Guard.no de Frati di S. Jo. Bap.ta et il Priore della Ven. compagnia del D.mo Sagram.to, che sono al p.n.te e per tempo saranno e M. Justino Mandosio, overo uno de suoi Fr.elli et poi de Figliuoli, et discendenti, cioè quello di più età si ritroverà in Amelia siano Difensori, et Esecutori di q.sto negozio et unitam.te eleghino una Persona atta di laudabili costumi et facultà uguale a li Officiali deputati a d.o M.e (Monte) insieme abbino cura d'investire d.i cento Scudi in tanto Grano, buono più presto, e con più vantaggio che potranno e q.sto Grano conservar in una Stanza e sia rinovandolo bisognando com'è di sotto, fintanto ché piace a Dio non si à carestia, cioè che non vagli più di quattro Scudi la soma, e parendo a d.i Sig.ri Difensori, tanto il Grano q.nto li Denari per più sicurezza stiano sotto tre chiavi de q.li ne tenghino una per una li Difensori che abitano dentro la Città per più comodità di rivenderlo spesso e far il bisogno.

Item, che venuta che sia la d.a Carestia facciano publicar in qual parte, una o più dell'Anno e che il Grano, o Farina, secondo che sarà più servizio de Poveri si venderà a minuto alli più bisognosi della Terra, e contado a Denari contanti solo per il costo, computateci però le spese tutte fatte per conservarlo fino a quel tempo, e q.sti bisognosi che ne vorranno faccino costare

con giuram.to o altro modo che parrà ai Sig.ri soprad.i, che non abbino altro Grano o Farina, né abbino avuto in quell'Anno, altro che quello hanno magnato fino a quel tempo che non saria conveniente vendessero del suo e magnassero di q.sto, e così li Sig.ri Difensori li scriveranno il bollettino per la quantità che domandaranno purché non se ne dia più di due quarti per bocca l'anno, il q.le se li misurerà o pesarà, secondo q.sti bollettini che saranno conservati dalli Ministri Dep.ti che ne teranno buon conto, e lo renderanno a loro SS. d'anno in anno almeno alle X de Agosto e prima se parrà ai Sig.ri Difensori li quali li costituiranno provisione onesta e li rivederanno i Conti del tutto mutandoli e rifermandoli, secondo che se porteranno bene per la Povertà, i q.li li diano buona sicurtà d'amministrar bene e render buon conto ad ogni loro requisizione.

Item, li Denari se cavaranno del d.o Grano o Farina se paghino e conservino in luogo sicuro, come di sopra sino al prossimo raccolto di Grano et allora o nel tempo che ai Sig.ri Difensori parrà più vantaggio di comprarlo, se reinplicheranno tutti in grano buono, il q.le si riconserverà come di s.a per i tempi di caristia, la q.le venuta eziandio in quell'Anno istesso se rivendarà ai Poveri come di sopra, e così li Denari sempre se indusiaranno in Grano per sovvenzione de Poveri q.nto maggior se potrà non ascendendo il costo della d.a quantità per bocca.

Item, che d.o Grano si venda dai Dep.ti almeno una volta il mese e parendoli pericoloso del servare pigliano ordine dai Sig.ri Difensori di smaltirlo a Denari per investirli poi in Grano conservabile, o d'imprestarlo con promissione di riportarlo al prossimo raccolto e con il pegno che vaglia acciò mancando della promessa se possa vendere e si venda il pegno e si ricompra grano al debito tempo, il quale si conservi e si venda ai Poveri come di sopra."

Item, se per eventualità non si trovasse a comprare grano o farina o pane a quattro Scudi la soma perché cresciuto di prezzo, i Difensori, per rimediare potranno acquistarlo a prezzo di mercato in modo che le povere Persone che non posso andare fuori a comprarlo non periscano.

Item, che i Dep.ti non possono prendere il Grano per il loro uso e questo venga dato solo con i bollettini dei Difensori e coloro che non lo facciano vengano puniti.

Item, che questo negozio non priva della possibilità di prestare denaro da parte del Monte, anzi che questo prestito del grano non si potesse fare si presti denaro ai Poveri secondo l'Istituzione apposita.

Item, che sarebbe opportuno rivelare il nome del donatore di questo beneficio.

Item, che i Difensori potranno modificare questi Capitoli per la utilità dei poveri e sappiano meritare l'onore di servire questa opera di carità in onore di Dio e del prossimo e sia questa la volontà del donatore.

Con questa scrittura si intende dare inizio a questa opera con la collaborazione dei Sig.ri Difensori che si firmano come per atto pubblico.

Capitoli del Medico (Rif. 1633)

1° - Il medico deve avere di provvigione 250 Scudi che deve pagare il Cam.go della Com.tà ogni due mesi.

2° - Debba servire per tutto il tempo della Condotta e partendo prima perda due mesi.

3° - Che durante la condotta non possa assentarsi senza licenza degli Anziani i quali potranno autorizzare l'assenza fuori Città per una sola notte e dovendosi assentare per più tempo deve, a sue spese, lasciare un sostituto autorizzato dal Consiglio dei X. Per l'inosservanza la pena di uno Scudo per ciascuna volta.

4° - Che andando nelle case degli ammalati debba rilasciare le ricette per iscritto e per qualche povero debba portare la carta, calamaro e penna. Debba visitare gli ammalati due volte al giorno, la mattina e la sera e occorrendo anche di più in qualunque tempo. Debba curare tutti e particolarmente i Poveri e sia tenuto a medicare gratis purché paghino le solite "Date" (le tasse).

5° - Dovendo andare a visitare qualche ammalato del contado e nel Distretto, debba andare avendo solo la vettura del cavallo, quando non l'abbia, e con la spesa del vitto e non altro.

6° - Durante la condotta, per infermità o altro impedimento, dovrà provvedere la Com.tà a sue spese trattenendolo sul suo salario. Dovrà provvedere, senza altra paga, a medicare gli ammalati dell'Ospedale S. Maria de Laici, avendone cura particolare come dovrà fare per tutti i Monasteri della Città.

7° - Se, Dio non voglia, dovesse passare a miglior vita, gli Eredi non potranno avere altro che il salario per il tempo che avrà servito.

8° - Sia tenuto a dare ai Sig.ri Anziani, a nome della Com.tà, "due sedie di vacchetta con l'Arma della Com.tà, nel p.o Bim.re dell'Anno della Condotta, di valore almeno tutte due di Scudi sette" e mancando lui gli Anziani le possano far fare a conto del suo salario.

9° - Per la sua nomina deve al Segretario 4 Scudi e per la conferma annuale 12 Giuli (come nel Libro delle Riformanze del 1707).

Capitoli dei Sig.ri M.ri di Strada (Rif. 1551 - 1555)

1 - I Mag.ci Anziani e il Consiglio dei X stabilirono che i Maestri di strada abbiano autorità per le opere per sistemare le strade dentro e fuori la Città con facoltà di far rimuovere gli impedimenti e proibire ogni edificazione o occupi le strade con scale, ponti o edifici o ancora mettere transenne o chiaviche che ne facessero danno, sotto pena di uno Scudo oltre le pene statutarie, da dividere la metà alla Fabrica delle mura, 1/4 alli Mag.ti di strada e 1/4 all'Esecutore.

2 - Chi mettesse terreno o altra bruttura nelle strade cada nella pena di due Scudi, eccetto nel periodo di "vendemia e chi murasse " ai quali deve darsi un termine oltre il quale le tolgano.

Poiché avviene che non si trovi chi causa queste brutture si faccia la necessaria inquisizione e il colpevole abbia 3 Scudi di pena.

3 - Che le strade di fuori siano della larghezza stabilita dallo Statuto e che vengano messi segnali o termini che se vengono spostati si cada in pena di 2 Scudi.

4 - Non trovando la strada della larghezza stabilita abbiano l'autorità di dilatarla come meglio sembrerà e se trovassero alberi siano obbligati i P.roni a toglierli subito sotto pena di uno Scudo.

5 - Nascendo qualche differenza i M.ri sono obbligati a requisire dai contadini, come dai cittadini, mandando i loro Agenti in caso di controversia, ai quali dovrà essere dato un Grosso da parte di chi si troverà in errore.

6 - Inoltre i d. M.tri abbiano cura di mantenere i Fossi e chi ardisca buttare bestie morte, sassi, terra, cada nella pena di due Scudi.

7 - Che non trovandosi i colpevoli si faccia una indagine per scoprire i "Delinquenti " che se trovati siano penalizzati di tre Scudi ciascuno.

8 - Che nessuno metta alcuna sorta di bestie, grandi o piccole, con la pena di due Scudi.

9 - Che nessuno lavori la terra vicino a detti Fossi.

10 - Che chiunque ricusasse l'Ufficio senza giusta causa cada nella pena di due Scudi.

11 - Che ogni volta siano rinnovati gli Officiali si debbano rifar bandire questi Capitoli.

12 - Che mancando per decesso, dal Bussolo gli Anziani o il Cons. dei X, provvedano alla sostituzione.

13 - Che la Com.tà non possa graziare chi venga colpito dalla pena.

14 - Che i M.tri abbino autorità a far rimurare tutti i "...fori, busci e finestre " se giudicassero di pregiudizio alla Città e chi non lo facesse pena di 10 Scudi.

15 - Che li (...) siano obbligati ad andare ogni volta che sono ricercati dai M.tri sotto pena di uno Scudo.

16 - Che dette pene servano per un Deposito a parte da non usare, altrimenti sotto pena di 10 Scudi agli Anziani che facessero diversamente.

Capitoli da operarsi dal corriere (Rif. 1601)

1 ° Il corriere deve andare due volte la settimana a Narni, cioè la Dom.ca e il Giov.di, sotto pena di uno Scudo da dividere metà all'Esattore e metà alla mensa dei Sig.ri Anziani.

2 ° Che avanti di partire debba avvisare il Sig. Podestà e poi gli Anziani e il loro Canc.re, stessa pena.

3 ° Che sia tenuto a portar lettere in buone condizioni, stessa pena.

4 ° Sopra tutto si debba trovare in orario per consegnare la posta che la Domenica va a Roma, Venezia, Bologna e il Giovedì a Bologna e non giungendo in tempo sia tenuto "...ad arrivar la bolsetta " a sue spese e non arrivandola, cada nella d. pena.

5 ° Che appena ricevute le lettere torni subito e se non torna per negligenza, d. pena.

- 6 ° Che per primo consegna le lettere al Sig. Podestà e Sig.ri Anziani, al Canc.re e poi resti nel luogo deputato tre ore per la consegna, poi potrà portare le lettere a chi gli piacerà, sotto d. pena.
 7 ° Debba portare gratis le lettere scritte per Narni o da Narni, sotto d. pena.
 8 ° Che sia obbligato dare al Canc.re della Com.tà le lettere a un bajocco l'una.
 9 ° Che le altre lettere che verranno per posta le debba far pagare 6 quattrini l'una.
 10 ° Il suo salario sia di 10 Scudi e bajocchi 80 l'anno, secondo il solito.

Capitoli delli Sarturi, Cimaturo e Barbieri (Rif. 1539)

In p.mo ordiniamo che nessuno delle Arti possa mettere "pontica " (negozio ?) se non giura all'Arte e paghi un Ducato all'Arte il Forestiero, mezzo il Terrazano e il Forestiero debba dare la garanzia di 50 Ducati. Pena 20 Carlini.

2 ° Nessuno possa fare un lavoro se non tagliato da lui o senza licenza di chi l'ha tagliato, pena due Carlini che vanno metà alli Sig.ri e metà all'Arte.

3 ° Si debbono eleggere i rettori dell'Arte e un Camerlengo che debba durare un anno e fare la riunione per il rinnovo 8 giorni avanti S. Firmina.

Essi abbiano per salario una libra di cera che debbono portare alla luminaria la sera di S. Firmina e S. Maria d'Agosto e se non ci fossero denari li debbano dare loro e chi non lo facesse venga imposto dall'Esecutore e ne siano responsabili i rettori.

4 ° Ordiniamo che tutti i capi dell'Arte si debbano trovare per la luminaria nella Piazza del Palazzo, la vigilia di S. Firmina e S. Maria d'Agosto, con il lume in mano e andare a S. Firmina e la fiaccola sia almeno di un bajocco, chi non lo facesse sia in pena di un carlino.

5 ° Che tutti li ritturi abbiano a far la richiesta nella Piazza del Palazzo e chi non si ritrova caschi in pena di un carlino e se non fanno la " richiesta" due carlini.

6 ° I lavoranti debbono pagare la metà e i garzoni un terzo e sia obbligato a pagare il Padrone per conto del garzone, in conto sul suo salario, la imposta fissata dai Rettori e chi non lo fa, pena mezzo carlino.

7 ° Nessuno può tagliare se prima non giura all'Arte, pena 5 carlini il forestiero e la metà il Terrazano (abitante dei Castelli).

8 ° Nessuno possa citare altro dell'Arte senza licenza dei Rettori, pena 2 carlini.

9 ° Che le pene vengano riscosse dai Rettori e non facendo cadano nella medesima pena.

10 ° Che i Rettori, volendo riunire l'Arte, debbono dire a tutti i capi Arte che vadano al Consiglio e chi non andrà, pena di 2 baj.

Capitoli della Sanità (Rif. 1573 - 1576)

Acciò colla Grazia dell'Onnipotente Iddio se possa conservar la Città e suo Distretto dalle Pesti.

1 - Si debbono ogni giorno comandare due guardie alla porta di Pusterla, cioè un Cittadino e un Popolare (esclusi perciò nobili ed ecclesiastici) ai quali si comanda che non lascino entrare alcun forestiero, né con bollettino, né senza ma li debbono mandare alla Porta de Pesciolino dove saranno esaminati se potranno entrare.

Non lascino entrare alcuno di Amelia e Distretto che arrivassero da fuori del territorio, sotto pena di due Ducati da dividere metà agli Esecutori e metà ai Luoghi Pii ad arbitrio di Mons. Em.mo Vescovo.

2 - Alla porta di Pesciolino si comandino sei uomini al giorno alla guardia i quali debbono tenere "Arme in asti " ovvero Schioppi in loro guardia e non lascino entrare alcun forestiero che venga lontano più di 25 miglia. E quelli che vengono meno di 5 miglia si lascino entrare se portano il bollettino firmato il giorno avanti, autenticato, stampato e sigillato e riconosciuto da due uomini e se nascessero difficoltà si chiami uno dei preposti alla Sanità.

Quelli che verranno oltre 25 miglia e porteranno i bollettini autentici e confermati dai vari luoghi e approvati dai preposti si facciano passare.

I deputati alla guardia non potranno assentarsi che al mattino per il tempo necessario d' "aver magnato " restando sempre tre di guardia, mentre a Pusterla uno, affinché le Porte siano sempre guardate.

Nessuno potrà essere sostituito e chi non si attiene, pena due Ducati.

3 - Che gli addetti alla guardia non lascino sedere alcun forestiero, cui sia proibito entrare "nelli muri de Ponti " o altro che non sia discosto un tiro di pietra lanciato con la mano, ed essendo sospetto di malattia, per qualche segno o presunzione, si debba mandare via, pena due Ducati.

4 - La medesima pena si applica a persona della Città o Distretto che ardisca porsi a sedere vicino a un forestiero cui fosse proibito entrare o anche parlasse con lui e non gli stia lontano quanto "un gran tratto di sasso col piede ".

5 - I Deputati alla guardia, per la conservazione della Sanità, debbono usare il Moto proprio della sa.te di N.S. in ogni caso necessario.

6 - Si proibisce a tutti gli osti, fabbri, marescalchi, fornai, "dar magnare ne bere, ne robbe " a forestieri che non abbiano il bollettino o sia loro proibito entrare in Città, "sotto pena di 25 Ducati e due tratti di corda ".

7 - Che gli addetti alla guardia non facciano entrare "Merciaroli, quelli che portano bellebelline,* cortelli, libri, panni " o altro senza licenza di due Preposti, sotto pena di 4 Ducati.

8 - Che i Deputati al controllo dei bollettini debbono tenere le chiavi della porta, aprirla la mattina all'alba e serrarla a un ora di notte.

9 - Che le Guardie non lascino entrare alcuno in Città o Distretto che venisse d'altri luoghi, oltre 5 miglia, senza bollettino e se venisse da oltre solo con licenza dei quattro Preposti.

10 - Nessuno possa vender alla Porta o nella Città alcuna specie di carne senza autorizzazione dei Preposti ai quali si deve far constatare la causa di morte della bestia compresi salcicce e salciccioni di porco, pena 4 Ducati da dividere c.s.

11 - La pena verrà erogata in tutti i casi o solo in parte e sarà valida tanto per i secolari quanto per i religiosi e i Dep.ti possono togliere, aggiungere o modificare questi Capitoli per la conservazione della Sanità.

12 - Nessuno, forestiero o viandante, può essere ricevuto, col bollettino o senza, in nessun casale del Distretto se non si darà notizia ai 4 Preposti, specificando nome, cognome, padre, patria e il luogo da dove viene, pena 5 Ducati d'oro.

Approvano i d. Capitoli Hieronimo Buonaccorsi Pod.a, Curzio Mandosio, M. Curzio Clementino, Prospero Cansacchi e Joanni Crisolino, PP.

Decretum

Super Taxa pro Mercede Tubicini facien = Die XI Junii 1609

Tassa sopra la mercede che deve il Trombetta per bandire e vendere i pegni

In p.ma che ciascun pegno di bene mobile che si bandisce per conto del Gov.re o altro Giudice della Città

	Q.ni	4		
- Per mezzo dei Superiori di Roma, un grosso	Sc.	0,5		
- Per bandi di bestie grosse, sino a 3 bestie, un grosso,		0,5		
- id. da tre bestie in su, mezzo grosso per bestia		0,2:50		
- id. minute, un bajocco per bestia sino a 50		0,1		
- id. da 50 in su, mezzo bajocco per bestia		0,05		
- Per subastazioni di Beni stabili,	Baj 5		0,5	
- id. di case, terreni e altro che si fanno per tre giorni			0,15	
- Per ciascun bando ad istanza di chi "sesia", Baj.			0,5	

Capitoli del sale (Rif. 1654)

Variatione al Cap. 209 del 1659 che il sale si deve distribuire a bocca e per sapere il peso giusto un Dep.to della Com.tà debba sigillare, nella salara di Roma, con il sigillo stabilito e la cera di Spagna, le "sacconie " che piglia per distribuire ad Amelia e queste 4 sacconie siano da lui portate in Amelia, dove si deve fare la distribuzione, per poterle pesare e scandagliare quanto ce ne entri per ciascuna bocca e questo si deve fare ogni anno.

E per il pagamento del sale da parte della Com.tà alla Camera Apostolica, il Conduttore (o appaltatore) sia obbligato a farlo a suo tempo, senza danno per la Com.tà.

Quelli che pigliano il sale in Amelia lo debbono pagare in tre rate, una alla consegna, una a carnevale e la terza a Pasqua se viene fatta all'inizio dell'anno e se non si potesse fare, si faccia ad aprile e maggio e sarà pagata la prima rata all'atto della distribuzione, la seconda un mese dopo e la terza dopo un altro mese.

Aggiunta al Capitolo del Pan venale e Picco, che nessuno possa vendere pane senza i debiti requisiti, sotto pena sia ai venditori che ai compratori di 4 Scudi da dividere un quarto al Gabelliere, un quarto alla Camera amerina, un quarto alla Corte e un quarto all'Accusatore.

Aggiunta al Capitolo del Sussidio detto di Pane e vino.

Tutti coloro che vorranno rimettere nei casali del territorio o del Distretto qualsiasi quantità di mosto sono tenuti, entro il 15 novembre, a denunciare al Gabelliere dove intendono rimettere il mosto, pena uno Scudo di multa da pagare al Gabelliere.

- Si intende che la soma di due barili e non di più.
- Al misuratore che dovrà misurare i mosti rimessi nelle botti si deve dare mezzo Bajocco per soma sino a 10 e oltre 5 Baj. per cantina.

Aggiunta alla Gabella del Pascolo.

Si osservi ogni convenzione con quei Luoghi convicini per lo sconfinare delle bestie e si proceda nello stesso modo che loro trattano i singoli casi.

Delle Gabelle Generali

- Tutti coloro che porteranno e venderanno roba in Piazza al mercato non siano tenuti al pagamento di Gabelle ma siano liberi e franchi.
- La farina che dai forestieri si piglia in Amelia per vendere al mercato, alla fiera o in altra occasione si paghi 3 quatrini per ogni quarto.
- Nel caso di frode i Gabellieri debbono far giudicare dagli Anziani, sotto pena di 10 Scudi di multa da applicarsi alla Com.tà.

Tavola dei pagamenti da farsi per la Gabella del Passo.

Acqua di Nocera, per ciascuna soma	Bai.10	
Agrume,		
Calce che si vende a forestieri, per uscita e passo,		
per soma		q.ni 00:3
Cettoni (o Cerroni, legna ?) e Zueche, c.s. per soma	0,1	
Canapuccio, c.s. per ogni quarto		02
Decorrenti, c.s. per soma		02
Falce fienale, per passo, per ciascuna	01	
Mezzalana amerina, per passo e uscita, per pezza che non ecceda 16 braccia circa, Baj. 3 sino a 8 pezze e da 9 in su si intende soma e si paghi Baj. 30 Pezza, Baj. 3	03	
Soma, Baj. 30		30
Meloni, forestieri per passo e entrata, per soma		03
Olive, per passo e uscita, per soma da 8 quarti	Baj. 2	
(con dich.ne che se detta oliva si macina e l'olio resta in casa degli amerini non paghi Gabella)	02	
Panno, amerino, di lana per pezza non sup.re a 16 braccia, per uscita e passo,		Baj. 3
con le stesse regole per la mezza lana	03	
Seta torta, per ciasc. libra per passo, entrata e uscita	02	
Seta cruda, c.s.		01
Salviette rammate e non, di groppello e spillatura, per ciasc. pezza		Baj. 1

sino a 100 pezze sotto 16 braccia e oltre si intende a soma	30	
Salviette sottili per ogni pezza 2 Baj sino a 10, oltre a soma		
Sega e accetta a segatori forestieri, per passo, entr. e uscita	01	
Seme di lino, a forest. per passo, entr. e uscita, 2 quatrini il quarto		00:2
id. a amerini id.	00:2	
Stabbio palombino per soma di 8 quarti	02	
Stabbio pecorino e caprino c.s.	01	
Tela sottile di canapa e lino per pezza sino a 15 b., quatrini 8 e sopra si intende per soma e si paghino 30 Baj. per soma di cavallo e mulo e per soma somarina si intende sempre la mezza soma eccetto vino, mosto, olio, acqua di Nocera che pagano soma intera	30	
Tela di spillatura e gropello, per pezza	01	
- Tutti coloro che amazzeranno porci siano tenuti a pagare il quatrino di carne della Com.tà al Gabelliere, per ciasc. porchetta	06	
- I Gabellieri siano tenuti all'osservanza dei detti Capitoli, sotto pena di 10 Scudi se alterassero i prezzi, la metà alla Camera Amerina un quarto all'accusatore e un quarto alla Corte.		
- Sia lecito a tutti coloro che porteranno legna e vendere dentro la Città possano entrare da qualsiasi Porta e pagare il solito quatrino per ciascuna soma e chi defrauderà sia tenuto a pagare Baj. per soma da pagare ai med. Gabellieri.		
- Si dichiara inoltre, con l'intervento dei Sig.ri Anziani, che il bollettino del macinato si debba fare gratis, pagando però i soliti 3 quatrini per quarto di grano.		

Concordia cum Narniensibus

Nel testo di concordia stipulato tra la città di Narni et Amelia, li 7 febb. 1454, si comunica
 9° - Quod Narnienses habentes Possessiones in Territorio Civitatis Ameriae et homines Amerinenses habentes Possessiones in Territ.o Narniae possint libero, et sine Gabella exitus fructuum Possessiones né portare eorum usibus et de dictis benioris extraete = Archiv. Segr.to Caps. Narni

4° - Stendie Juso Concordie 14 Janis 1546

Item che tutti i terreni che si possiedono e si possiederanno da Narnesi nel Terr.o d'Amelia, siano esenti dalla Gabella dell'Estrazione per condurre li Frutti e proventi al luogo delli Patroni e similmente gli Amerini che possiedano o possederanno nel terr.rio di Narni siano esenti dalla Gabella dell'Estraz. e Proventi.

Gabella della Porchetta (Rif. 1704 sino al 1714)

Che si paghino Giuli 5 per cento da pesarsi cruda.

Regolamento e vacanze delle pubbliche Scuole di questa Città di Amelia, esercitate dai PP. della Cong.ne Sommasca. (in virtù dell'istr. del 1601)

= Dal principio dell'Anno Scolastico che è la sera del 2 novembre, sino all'8 di maggio, si da vacanza il Giovedì solo dopo pranzo, purché non preceda o segua alcuna festa o vacanza e con la stessa eccezione si da vacanza intera nel Giovedì di mezza Quaresima.

= Nel mese di marzo, invece della vacanza vespertina del Giovedì, si da vacanza tutto il Venerdì.

= Dall'8 di maggio sino al 27 sett. il Giovedì sarà tutta vacanza, sempre con l'eccezione di non averne altra davanti o appresso.

= Correndo fra una Domenica e l'altra due o più feste, gli altri giorni saranno tutti scolastici.

= Benché la scuola debba durare ordinariamente due ore e mezzo, quando è vacanza la sera, durerà la mattina due sole ore.

= Dal 25 giugno sino al 27 sett. la sera saranno solo due ore di scuola. Nei Sabati o altri giorni che dopo la scuola si va la sera in Chiesa per le Litanie, terminerà un quarto prima del solito. Nella Quaresima, che si deve andare alla Predica, due volte per settimana, si abbrevierà mezz'ora o anche di più per arrivare in tempo.

= Le vacanze del " Carnovale" cominciano la sera del Sabato innanzi la Sessagesima e dureranno fino a tutta la mattina del giorno delle Ceneri.

= Le vacanze di Pasqua dal Mercoledì Santo dopo pranzo a tutte le tre seguenti feste.

= Le autunnali dal 27 sett. dopo pranzo, in cui si è solito prepararsi per l'Accademia nel seguente giorno, fino alla mattina del 2 novembre.

= I giorni fissi fra l'anno, di vacanza, sono i seguenti :

Novembre = 11 S. Martino, 21 Presentaz. di Maria SS.ma, 23 il solo dopopranzo.

Dicembre = 5 il solo dopo pranzo, 6 S. Nicolò Vescovo, il giorno seguente in grazia dei principi della Scuola e della Cong.ne, 13 S. Lucia, 24 il solo dopo pranzo.

Gennaio = 17 S. Antonio Abate.

Aprile = 25 S. Marco e le tre mattine tantum dell'Erogazioni.

Giugno = 13 S. Antonio, 22 S. Luigi Gonzaga.

Luglio = 2 La visitazione di Maria SS.ma, 19 il solo dopo pranzo, 20 S. Girolamo Emiliani.

Agosto = 1° S. Pietro in Vincoli e il 2 la sola mattina (Perdono), 16 S. Rocco, 28 S. Agostino.

Sett. = il 7 dopo pranzo e i tre giorni seguenti per la Fiera di Amelia.

Sarà inoltre vacanza d. Congregazione tutte le Domeniche e Festività della SS.ma Vergine, sempre che siano precedute o seguite da due successive vacanze.

Fuori dalle quì descritte si rimette all'arbitrio del Pre – Posito per qualche caso straordinario.

A dì 27 febb. 1807

Gli Anziani vedendo che le frequenti vacanze e il ritorno a casa degli alunni nelle rispettive case producono "dissipamento e sconcerto " dopo numerose riunioni con il M.to R. P. Oltremari, Pro-Posito del V. Collegio di S. Angelo, hanno deciso di abolire le vacanze per il Carnevale, per la Fiera, il Natale e la Pasqua e per evitare le maggiori spese che avrebbe dovuto sostenere il Collegio, di ampliare quelle autunnali dal 7 sett. al 4 novembre.

Calendario delle vacanze del 1784

Tutte le Domeniche e le altre feste di precetto compresa S. Fermina.

Nov. 11 S. Martino, 23 vigilia di S. Fermina solo il pomeriggio.

Dic. 1 S. Olimpiade, 5 vigilia di S. Nicola solo dopo pranzo, 6 S. Nicola, 24 vigilia di Natale.

Gen. 15 S. Mauro conf.re, 17 S. Antonio Abate.

Feb. Niente

Mar. Tutti i Venerdì sia vacanza invece di Giovedì.

Apr. 25 S. Marco Ev.; dal 1° sino alla fine dell'anno scolastico tutti i Giovedì sarà vacanza, gli altri mesi solo la sera, se non vi sono giorni festivi prima o dopo.

Mag. Niente

Giu. 13 S. Antonio di Padova ; dal 25 di questo mese sino alla fine dell'anno scol. al dopo pranzo la scuola durerà solo due ore, così i Sabati di tutto l'anno eccettuati quelli dopo l'Ottava del Corpus Domini che saranno un ora e mezzo.

Lug. 2 la visitaz.ne, 19 vigilia di S. Girolamo Emiliani, 20 S. Girolamo Emiliani.

Ago. 1° S. Pietro in Vincoli, 2 la Porziuncola, 14 la vigilia dell'Assunta, solo dopo pranzo.

Set. 7 vigilia della Natività di Maria SS.ma ma solo dopo pranzo, 9 -10-11 per la Fiera, 13 S. Filippo Martire, 27 preparazione dell'Accademia, 28 Accademia pubblica, nel qual giorno cominceranno le vacanze autunnali da durare sino al dopo pranzo dei morti.

Vacanze mobili

Dalla Domenica di sessagesima a tutta la mattina delle ceneri.

L'intero Giovedì di mezza quaresima.

La Feria terza e sesta della settimana di quaresima, un ora e mezza la mattina solo, con l'obbligo di intervenire alla predica.

Dal mercol. dopo pranzo della Settimana Santa sino a tutto il resto della settimana.

I tre giorni delle Rogazioni la mattina solamente.

Una vacanza all'anno ad arbitrio del Sig. Preposto.

Si ammettono 4 vacanze ad arbitrio dei tre Principi della Scuola e del Prefetto della Cong.ne di Maria Vergine.

Tutte le Domeniche accompagnate da altre feste, prima o dopo, si deve fare una Congregazione coll'intervento dei secolari.

Dal Palazzo Anzianale il 13 febr. 1784. Co. Fran.co M. Piacenti, Anibale Petrigiani, Pietro Marchegiani.

Tabella dei generi commestibili che saranno soggetti al pagamento della Gabella dell'Entratura ed Uscitura restando soppressa quella su altri generi e ciò stante l'apparizione delle Dogane ai confini. Approvata dalla S. Cong.ne del Buon Governo l'11 ago. 1787.

Amandola (mandorle) per entrata per soma	Baj	20	
Aceto per entr. e usc. per soma			20
Agrumi per entrata per soma			05
Bestie selvaticine per entr. e usc. per soma		20	
Cascio nostrale dello Stato per entrata per soma			20
Castagne per entrata per carica			04
Carne salata entr. e usc; per soma			20
Cedri per entr. per soma			10
Fichi secchi non infilzati per soma			30
Fichi secchi infilzati per ciasc. centinaio di palle per uscita			02
Frutti forestieri per soma per entr.			04
Foglie, erbaggi, compr. cavoli, lattughe, rape, agli, cipolle, per entr. per soma		04	
Grano e altre biade forestiere per entrata, per soma		10	
id. per uscit. per soma (si intende un Rubbio)			16
Lardo per entr. e uscit. per soma			20
Legumi per uscit. per soma			10
Merangoli per entr. per soma			10
Miele per entr. e uscit. per ciascun centinaio di libbre		04	
Nocchie colle coccie per entr. per soma			04
Nocchie senza coccie per entr. per soma			20
Noci per entr. e uscit. per soma			04
Olio per uscit. per soma			50
Ova per uscit. per soma			20
Polli per uscit. per soma			20
Pesce per entr. per soma			20

Uva passa, per uscit. per cento libre Baj. 4, per soma	20	
Uccellami d'ogni sorte, per entr. per soma	10	
id. per uscit. per soma		20
E' annessa tabella su cavalli, muli e giumenti con pagam. annuale		
Cavalli o cavalle e muli per ciascuno	10	
Giumenti, per ciascuno		5
Con approvazione della Sacra Cong.ne = Card. Carandini =		
	11 ago. 1787	

Nota della legna dovuta al Magistrato

Genn. il Castello di Foce	some 60	
Febb. id. di Frattuccia	60	
Marzo id. di Fornole, in denaro per la legna	Scudi 3,80	
Apr. id. di Montecampano	id. 1,67	
Mag. id. di Collicello	some 30	
altre due some sono dovute da ciascun Castello e dovranno essere portate in casa del Magistrato		
Giu. il Castello di Frattuccia	some 30	
Lugl. id. di Foce		30
Ago. id. di Macchie	30	
Sett. id. di Fornole, per legna in denaro	Scudi 2,10	
Ott. id. di M. Campano	Id. 3	
Nov. id. di Collicello	some 60	
Dic. id. di Macchie	60	
e di Sambucetole some 32 che debbono portarsi in casa dei Sig.ri Anziani.		

Segretario

Il Segretario abbia da ogni Castello per ogni mese some otto di legna.

Il 29 dic. 1799 il Governo provvisorio ordinò che al posto della legna i Castelli dovessero pagare in denaro in ragione di Baj. 5 la soma.

" Notificazione : Salvatore Puccinelli, Patrizio Aretino, Orvietano, Camerinese e di Terni, Prelato di Giustizia della Santità di Nostro Signore, Referendario dell'Una e l'altra Segnatura, Protonotario e Delegato Apostolico della Città e Provincia di Spoleto "

Fa riferimento al Comune di Trevi in angustia per l'intervallo di tempo che passa tra la notifica e il congedo dei contadini, che è stato risolto con una Legge di S.S. in favore dei Comuni di Bevagna, Montefalco e Amelia, pubblicata in Perugia il 15-5-1818 e che stabilisce :

- 1) I contadini non possono essere congedati o congedarsi che nel mese di maggio, salvo casi di gravi mancanze da parte dei coloni.
 - 2) Non potranno trattenersi nel terreno oltre la raccolta dell'uva, ossia entro ottobre.
 - 3) Non avranno diritto a tornare salvo per la raccolta delle olive.
 - 4) La preparazione del terreno e la semina per il nuovo anno saranno eseguite dai nuovi coloni. Se fatte in buona fede prima della partenza verranno compensate a giudizio dei Periti.
 - 5) Tutti i contratti fatti in opposizione a questa legge restano in vigore sino alla loro scadenza.
 - 6) Quanto sopra avrà effetto anche nel Comune di Trevi e tutti vi si uniformeranno, sia proprietari e coloni, sia i Tribunali nel giudicare eventuali controversie.
- Dato nel Palazzo della Delegazione Apostolica il 12 giugno 1842.

Nota conclusiva

Sfogliando quello che è intitolato Statuto Agrario della Città di Amelia, che va dal 1578 in poi, ho trovato sia i Capitoli che riguardano l'Arte Agraria quanto altri che stabiliscono norme per tutti i settori della vita pubblica ed i confini che limitavano il perimetro dei Casali intorno alla Città, soggetti ad un pascolo di maggior pregio e più remunerativo, sia i confini che segnavano descrittivamente il Territorio Comunale.

Ho cercato, per quanto possibile, di non variare i nomi dei vocaboli lasciando inalterata punteggiatura e maiuscole, mentre alcune abbreviazioni sono state rese seguendo la lingua attuale, per es. "termine" veniva abbreviato con un 3 (ossia ter) seguito da "ne" ed io l'ho tradotto ter.ne.

In entrambe le descrizioni si trovano i nomi degli attuali vocaboli e volendo si potrebbe ripercorrere il tracciato che gli Anziani erano obbligati a controllare ogni anno perché non venissero spostati abusivamente i termini.

Nella prima descrizione relativa ai pascoli è interessante l'annotazione del Molino a vento che si doveva trovare fra Porta della Valle e Porta Pusterla, mentre la Porta Romana ha l'antico nome di Porta Pisciolini o Pisciolina o porte Pusciolini, derivato forse dal latino "piscinula", piccola peschiera, stagno per i pesci, dove era un ponticello per l'attraversamento del fossato. (v. S.Felicetti in Pier Matteo d'Amelia p.263 - " 4.5.1496 ...fuit in revellino porte Pusciolini dicte civitatis, iuxta dictam portam et muros comunis et fossam...)

Escluderei che il termine si riferisse al Bussolo in quanto l'oggetto veniva custodito nella Sagrestia della Chiesa di San Francesco, come attestato nelle cronache del 1700, anche se, nelle Riformanze del 1326 - 28, viene chiamata Porta Busolina.

- Una ulteriore ipotesi senza togliere nulla a quanto aveva scritto in proposito E. Rosa in Dizionario della campagna amerina - Tip. Subioli, Narni 1907 - e ripreso da Amulio Giurelli sul Giornale di Amelia n. 2 del dic. 1989, congetturando il toponimo "pesulina" dal latino pensilis, porta sospesa sul ponte levatoio, oppure pessulus, chiavistello, fornita di catenaccio o ancora pensura, cioè pesatura per il pagamento delle gabelle.

ARGOMENTI TRATTATI e relativo numero di pagina.

Arte 13
 Balio 38
 Banditore (trombetta) 54
 Barbieri 52
 Bifulchi 122 - 13
 Camerlengo 11 - 13
 Casali 16
 Castagneria 30
 Cause 27
 Cenceria 29
 Concordia con Narni 56
 Confini 31
 Corriere 51
 Danno dato 17
 Fiera 35 - 36
 Forno 3 - 4 - 5 - 6
 Gabelle 2 - 3 - 6 - 5 - 7 - 9 - 12 - 27 - 36 - 55
 Grano e farina 21
 Legna 60
 Macello (carne) 3 - 4 - 22 - 23
 Macinato 6
 Maestri di strada 50
 Mantenimento quercie 30
 Medico 38 - 50
 Mercato 15 - 25 - 28 - 39 - 40
 Monte del grano 48
 Monte di piet  (pegni) 19 - 25 - 42 - 43 - 46 - 47
 Officiali 12
 Osteria 21 - 25
 Pane (vedi Forno)
 Pascolo 6 - 22 - 34
 Pes e misure 26 - 32 - 36
 Pizzicheria 27 - 28 - 29
 Porchetta 57

Porchiano 22
 Quercie 30
 Sale 54
 Sanità 53
 Sarti e cimatori 52
 Scuole 38 - 57 - 58
 Soccita 13 - 14 - 15
 Tasse 30 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38
 Uva 24

Dopo ulteriore approfondimento credo di aver trovato il significato di alcuni vocaboli sul glossario lat. ital. del Sella, mentre altri nomi sono discutibili o mi sfuggono:

per es. “celoni” (pag. 6) dal latino celonum, coperta;

“cemelli” (pag. 6) dal latino celame, bacile;

“sofframe” (p. 8) da sofranum, zafferano, che in latino però è crocum o croceus;

“schirioli di Varo” (pag. 8) da schirolus, scoiattolo, pelle di scoiattolo siberiano con pelliccia maculata bianca o grigia, segno distintivo dei medici medioevali, insieme al mantello rosso;

“mosciame” o “mosciumano” (pag. 19) è il filetto di tonno salato e seccato all’aria, tagliato a strisce e usato come antipasto.

Per quanto riguarda le “seppie” (pag. 8), che avevo ritenuto collegate all’inchiostro per scrivere, la gabella indica una tassa di Baj. 5 l’una il che rappresenta una cifra non rapportabile al mollusco se non viene considerato a peso.

Rimangono intraducibili, per ora, i “carini di legno” (pag. 7) che potrebbero essere strumenti musicali, non i clarini perché in latino fanno “tibia”; le “giglaie” (pag. 7) che potrebbero significare le “gigliare” per conciare il grano; le “saggettine” (pag. 8) che dovrebbero derivare dalle saggine per scope e simili; i “velattari” (pag. 9) come tessuto di velo; la “spillatura” (pag. 36) relativa all’arte del ricamo o del tombolo.

“dare la corda” (pag. 23) significa legare le mani del prigioniero dietro la schiena e appenderlo con una carrucola, tirando e sollevandolo dal suolo, una o più volte, secondo quanto stabilito nella condanna.